1867

N° 222

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 14 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

Ricorrendo la solennità dell'Assunzione domani giovedì non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3824 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la domanda a Noi sporta dalla maggioranza degli elettori della borgata Calci in provincia di Pisa, per ottenere che la borgata stessa venga separata da Pisa e sia eretta a comune;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pisa in data 30 dicembre 1866, e quella del Consiglio provinciale del 28 maggio scorso;

Visto l'articolo 15 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La borgata Calci viene separata da Pisa ed eretta a comune.

Art. 2. Nel più breve termine possibile si procederà alla costituzione del novello Consiglio comunale di Calci in base alle attuali liste amministrative riformate a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge succitata, ed intanto l'amministrazione del novello comune continuerà ad essere affidata all'attuale Consiglio comunale di Pisa, che ne curerà gl'interessi, senza però vincolare in alcun modo l'azione della futura Rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3825 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la domanda sporta dagli elettori della frazione Montesoro per ottenere che essa sia staccata dal comune di Francavilla ed unita a quello di Filadelfia;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Filadelfia e Francavilla nelle sedute 13 dicembre 1862, 8 aprile 1863 e 12 novembre 1864, e quella del Consiglio provinciale di Calabria Ulteriore II in data 29 ottobre 1864;

Visto l'articolo 15, alinea, della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione Montesoro, staccandosi dal comune di Francavilla, viene aggregata a quello di Filadelfia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Elenco di nomine e disposizioni nel personale degli *uffici della Corte dei conti* state approvate coi seguenti Reali decreti:

R. decreto 6 giugno 1867:

Grano Gennaro, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute.

RR. decreti 30 giugno 1867:

Cane Antonino, segretario di 1ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Bova Francesco, applicato di 1ª classe, id. id.;
Magini Adolfo, applicato di 2ª classe, nominato reggente applicato di 1ª classe;
Greco Nicolò, id. id.;
Buonomo Francesco, id. id.;
Rondanini Michele, id. id.;
De Santo Giovanni, id. id.;
Scarlata Antonio, id. id.;
Trischitta Giuseppe, id. id.;
Marzoli Giuseppe, id. id.;
Battaglini Pietro, id. id.;
Fumagalli Giovanni, id. id.;
Palumbo Giovanni, id. id.;
Gallina Giuseppe, id. id.;
Parisini Giuseppe, id. id.;
Cattò Giovanni, id. id.;
Barbetta Luigi, id. id.;
Maggiore Carlo, applicato nel cessato Dicastero dell'interno di Palermo, nominato applicato di 2ª classe;
Rossi Perez Giuseppe, id. id.;
De Saint-Seigne Giovanni, aiuto di cassa doganale, in disponibilità, id.;
Mellino Domenico, applicato di 3ª classe, promosso alla 2ª classe;
Pinelli Ragusa Tommaso, id. id.;
Somma Vito, id. id.;
Fusi Tito, id. id.;
Zambellini Claudio, id. id.;
Besozzi Antonio, id. id.;
Calderara Cesare, id. id.;
Villa Giuseppe, id. id.;
Fumagalli Luigi, id. id.;
Rosnati Giorgio, id. id.;
Clerici Augusto, id. id.;
Pinelli Rizzuto Tommaso, id. id.;
Stendardo Luigi, id. id.;
Cappiello, Gaetano, id. id.;
Celentano Luigi, id. id.;
Galli Silvestro, id. id.;
Urbano Alessandro, id. id.;
Tarizzo Borgialli Lorenzo, id. id.;
Gianti Giovanni, id. id.;
Leris avv. Pietro, id. id.;
Lamberti di Castelletto cav. Cesare, id. id.;
Gaffino Giuseppe, id. id.;
Galleani d'Agliano, cav. Lorenzo, id. id.;
Paoletti di Rodoretto cav. Stefano, id. id.;
Viganò Carlo, id. id.;
Mazzuchelli Ambrogio, id. id.;
Vitali Antonio, id. id.;
Fumagalli Luigi Andrea, id. id.;
Carera Giuseppe, id. id.;
Cofini Giuseppe, uffiziale della cessata tesoreria generale di Napoli, nominato applicato di 3ª classe;
Daniele Paolo, sotto ispettore dell'abolito macino di Sicilia, id.;
Allegretti Luigi, commesso nel soppresso ufficio del fisco in Firenze, id.;
Lucifero Diego, uffiziale del cessato Ministero per gli affari di Sicilia, id.;
De Saint-Seigne Bonfiglio, scrivano demaniale, idem;
Sidoti Filippo, applicato di 4ª classe, promosso alla 3ª classe;
Simeoni Francesco, id., id.;
Schiavo Enrico, id. id.;
Funch Adolfo, id., id.;
Todaro Francesco, id., id.;
Gaipa Giuseppe, id., id.;
Cassiraghi Camillo, id., id.;
Perrone Vincenzo, id., id.;
Bertina Giovanni, id., id.;
Galliani Alfonso, id., id.;
Sepe Carlo, id., id.;
Lamberti Bocconi avv. Alessandro, id., id.;
Roatti Alessandro, id., id.;
Emanuel Vittorio, id. id.;
Cardone Egidio, id., id.;
Appiani Alberico, id., id.;
Gioia Melchiorre, id., id.;
Silva Giacomo, id., id.;
Cottini Francesco, id., id.;
Anselmi Pompeo, id., id.;
Viguati Enrico, id., id.;
Ambrò Giuseppe, id., id.;
Asinari Carlo, id., id.;
Roveri Mariano, scrivano negli uffizi del registro in disponibilità, nominato applicato, di 4ª classe;
Crispo Salvatore, alunno verificatore del registro in disponibilità, id.;
Bifani Achille, alunno del cessato dicastero delle finanze di Napoli, id.;
Alfani Zaverio, id., id.;
Pinto Giovanni, id., id.;
Pezzella Ernesto, copista di pubblica sicurezza in disponibilità, id.;
Ceragioli Stefano, supplente doganale in disponibilità, id.;
Laurenzi Orazio, soprannumero alle porte di Firenze in disponibilità, id.;
Sirchia Salvatore, sottoispettere dell'abolito macino di Sicilia, id.;
Buonfiglio Giuseppe, volontario negli uffizi della Corte dei conti, id.;
Chambeyront Leopoldo, id., id.;
Cammarota Luigi, id., id.;
Lombardini Adeodato, id., id.;
Pintor Vincenzo, id., id.;
Pia Francesco, id., id.;
Guglielmi Andrea, id., id.;
Pisci Emilio, id., id.;
Vassalli Giulio, id., id.

R. decreto del 7 luglio 1867:

Rogondini di Letora cav. Enrico, ragioniere di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute.

R. decreto del 18 luglio 1867:

Giordano Guglielmo, applicato di 4ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

R. decreto del 28 luglio 1867:

Carbone cav. Giuseppe Felice, capo di sezione, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

S. M., sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha con decreti del 21 luglio ultimo fatte le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Magaldi Paolo, consigliere nella Corte d'appello di Catanzaro, in aspettativa, richiamato in servizio e destinato alla Corte d'appello di Napoli;

Amato-Barcellona Giuseppe, consigliere in soprannumero nella Corte d'appello di Catania, riammesso in pianta presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Pinto Carlo, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Larino, nominato, dietro sua domanda, giudice nel tribunale civile e correzionale di Napoli coll'incarico dell'istruzione penale;

Gabbia cav. Tommaso, giudice nel tribunale civile e correzionale di Napoli, incaricato dell'istruzione penale, nominato procuratore del Re presso il tribunale di Larino;

Musso cav. Eugenio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Tempio, tramutato ad Oristano;

Serra Giov. Antonio, uditore applicato come vicepretore ad Ozieri, nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Tempio;

Marchi Sebastiano, giudice nel tribunale civile e correzionale di Ferrara, tramutato a Parma;

Brunetti Francesco, id. id. di Parma, idem a Ferrara;

Spezi Vincenzo, giudice ordinario presso il tribunale di commercio di Fuligno, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Mercurelli Salari Francesco, commerciante, nominato giudice ordinario nel trib. di commercio di Fuligno;

Frigeri Leopoldo, commesso in disponibilità dell'abolito tribunale del contenzioso in Parma, collocato a riposo dietro sua domanda.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1867:

Ferretti Ercole, vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Bergamo, collocato a riposo;

Stopiti Giuseppe, id. di Pesaro, sospeso dall'impiego, destituito dall'impiego.

Con decreto del 17 luglio 1867:

Cecere Arcangelo, commesso al tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, dispensato dall'impiego in seguito a sua domanda.

Con decreto del 19 luglio 1867:

Veneroso Errico, commesso di stralcio al tribunale civile e correzionale di Napoli, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreto del 22 luglio 1867:

Grifone Domenico, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Lanciano; sospeso dall'impiego.

Con decreto del 25 luglio 1867:

Palmieri Giuseppe, commesso alla R. procura del tribunale civile e correzionale di Castrovillari, sospeso dall'impiego.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 4 luglio 1867:

Turano Luigi, cancelliere della pretura di Sansosti (Castrovillari), collocato a riposo a sua domanda;

Preti Luigi, vice cancelliere mandamentale in Ostuni, in aspettativa per motivi di salute, confermato nell'aspettativa medesima a tutto il prossimo venturo dicembre.

Con RR. decreti del 14 luglio 1867:

Canepa Giuseppe, vice cancelliere alla pretura di Genova, sestiere Portoria, tramutato nella stessa qualità alla pretura del sestiere Molo in detta città;

Scotti Gaspare, id. in soprannumero alla pretura di Genova, sestiere Prè, nominato vice cancelliere effettivo a quella del sestiere Portoria;

Fabrocini Vincenzo, cancelliere della pretura di Ginosa, tramutato nella stessa qualità alla pretura di Canosa;

Amati Antonio, id. di Montefusco, id. di Eboli;

Melisci Nicasio, id. di Santa Croce di Morcone, id. di Montefusco;

De Cantiis Andrea, vice cancelliere reggente il posto di cancelliere nella pretura di Bisenti, nominato cancelliere nella stessa pretura;

Cannevale Francesco, vice cancelliere nella pretura di Pace (Messina), id. nella pretura di Gesso (Messina);

Aloisio Santi, vice cancelliere nella pretura di Gesso, nominato cancelliere nella pretura di Galati;

Saya-Ardizzone Giuseppe, id. Barcellona Pozzo di Gotto, tramutato nella stessa qualità alla pretura di Pace;

Cacopardo Salvatore, commesso di stralcio addetto alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Messina, nominato vice cancelliere alla pretura di Gesso;

D'Ambra Leopoldo, commesso di stralcio addetto alla pretura di Galati, nominato vice cancelliere nella pretura di Barcellona;

Righi Grazio, cancelliere della pretura di Medicina, tramutato nella stessa qualità alla pretura di Lugo;

Gerolami Celio, id. Santa Vittoria, id. Umbertide;

Pancrazi Gaetano, id. di Assisi, già sospeso, destituito dalla carica;

Assergio Giovanni, id. di Monte Sant'Angelo, tramutato nella stessa qualità alla pretura di San Severo;

Tancredi Giovanni, id. di San Severo, id. a quella di Monte Sant'Angelo.

Con RR. decreti del 21 luglio 1867:

Cocci Isidoro, pretore al mandamento di Pianella, tramutato a quello di Loreto Aprutino;

Quarta Oronzo, id. di Loreto Aprutino, id. di Pianella;

Scarlata Salvatore, avvocato patrocinante, nominato vice pretore del mandamento di Caltanissetta;

Anzaldi Giuseppe, id. id.;

Binetti Giuseppe, uditore destinato alle funzioni di vice pretore al mandamento 1° di Crema, tramutato nella stessa qualità al mandamento di Chiari;

Sacchi Gualtiero, id. al mandamento di Petrarolo, id. al mandamento 1° di Crema;

Parona Giovanni, id. del mandamento 1° di Pavia, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Vaccaro Michele, pretore del mandamento di Gibellina, tramutato al mandamento di Aragona;

Bianchini Angelo, id. di San Martino d'Albaro, id. di Genova, sestiere San Vincenzo.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha con decreti del 7 luglio ultimo fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Foglio Rocco, nominato conciliatore nel comune di Bagolino (Salò);

Capettini Giampietro, id. di Gargnano (Salò);

Stagnoli Zaccaria, id. di Barghe, mandamento di Preseglie (Salò);

Zinelli Giuseppe, id. di Odolo, mandamento di Preseglie (Salò);

Rinaldi Giuseppe, id. di Sabbio Chiese, id.;

Ferremi Pietro, id. di Agnosine, id.;

Gennari Antonio, conciliatore nel comune di Cacavero, mandamento di Salò, dimissionario per non avere preso possesso della carica, nominato conciliatore nel comune medesimo;

Zani Giovanni Battista, nominato conciliatore nel comune di Degagna, mandamento di Salò;

Seminario Giacomo, id. di Moscaline, id.;

Leali Giuseppe, id. di Puegnago, id.;

Florentini Stefano, id. di San Felice di Scovolo, id.;

Castellini Bortolo, id. di Volciano, id.;

Pialorsi Mario, id. di Vestone, id.;

Silvestrini Antonio, conciliatore nel comune di Casto, mandamento di Vestone (Salò), dimissionario per non preso possesso della carica, nominato nuovamente conciliatore nel comune medesimo;

Regoli Silvestro, nominato conciliatore nel comune di Idro, mandamento di Vestone (Salò);

Crescini Giovanni Battista, id. di Mura, id.;

Dusina Giovanni, conciliatore nel comune di Ono Degno, mandamento di Vestone (Salò), dimissionario per non avere preso possesso della carica, nuovamente nominato conciliatore nel comune medesimo;

Zanaglio Faustino, id. di Presegno, mandamento di Vestone (Salò), dimissionario per non preso possesso della carica, id. id.;

Materzanini Giuliano, nominato conciliatore nel comune di Treviso Bresciano, mandamento di Vestone (Salò);

Ugenti Nicola, vicepretore nel comune di Binetto, mandamento di Grumo Appula (Bari), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Valenzano Vito, nominato vicepretore nel comune di Binetto, mandamento di Grumo Appula (Bari);

Coutardi Raffaele Fortunato, id. di Peschici, mandamento di San Severo (Lucera);

Antonini Annibale, vicepretore nel comune di Cuccaro Vetere, mandamento di Laurito (Vallo), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Chirico Luigi, nominato vicepretore nel comune di Cuccaro Vetere, mandamento di Laurito (Vallo);

Villano Pasquale, id. di Alfano, id.;

Jacomino Giuseppe, vicepretore nel comune di Resina, mandamento di Portici (Napoli), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Pepe Pier Luigi, nominato vicepretore del comune di Resina, mandamento di Portici (Napoli);

Maglia Giovanni, nominato conciliatore nel comune di Vestreno, mandamento di Bellano (Como);

Besozzi Valentini Eugenio, id. di Veduggio con Calzano, mandamento di Carate Brianza (Monza);

Campana Angelo, conciliatore nel comune di Veduggio con Calzano, mandamento di Carate Brianza (Monza), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Corbellini Battista, id. nel comune di Cà dei Tedioli, mandamento di Belgiojoso (Pavia), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Benvenuti Ercole, nominato conciliatore nel comune di Cà dei Tedioli, mandamento di Belgiojoso (Pavia);

Conforto Galli Giovanni Battista, id. di Pendolasco (Sondrio).

Con decreto del ministro della guerra in data 31 luglio 1867 Modenese Giuseppe, Galliziotti Giovanni e Girò Bernardino furono nominati scrivani locali di 3ª classe presso il Corpo di stato maggiore.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ordinanza di sanità marittima n° 30.

In seguito allo sviluppo del cholera nella città di Trapani, il ministro

Decreta:

Nei porti e scali del Regno non sottoposti a contumacia il trattamento quarantenario imposto coll'ordinanza n° 22 contro il Golfo di Castellammare del Golfo sarà esteso alle navi partite da oggi in poi dal litorale adiacente fino a Marsala, quest'ultimo porto escluso.

Data a Firenze, addì 14 agosto 1867.

Il Ministro: U. RATTAZZI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella R. Accademia Albertina di belle arti di Torino l'ufficio di professore di scoltura, collo stipendio annuo di lire quattro mila (4,000), s'invitano tutti coloro che credessero aver titoli per attendervi a presentarli a questo Ministero entro il termine utile che è stabilito dal giorno del presente avviso, fino a tutto il mese del prossimo ottobre.

Firenze, addì 2 agosto 1867.

Il direttore capo della 2ª divisione
REZASCO.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Visti gli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento generale giudiziario approvato col R. decreto 14 dicembre 1865, n° 2641;

Visto il R. decreto 17 maggio 1866 n° 2921 col quale è determinato per ora a quattrocento il numero degli uditori per tutto il Regno e sono fissate le materie sulle quali deve versare la prova del concorso;

Visto il numero attuale degli uditori;

Decreta:

Art. 1. È aperto il concorso per numero cento posti di uditore. Esso avrà luogo nei giorni 11, 13, 15, 18 e 20 del prossimo venturo mese di novembre.

Art. 2. Le istanze coi documenti relativi per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate ai procuratori del Re presso i tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione dimorano gli aspiranti a tutto il 15 settembre prossimo, per essere trasmesse dai procuratori generali al Ministero prima del 30 stesso mese.

Dato a Firenze, addì 12 luglio 1867.

Pel ministro: GHIGLIERI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Esposizioni ippiche del Regno.

Nomi dei rappresentanti il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e presidenti del Giurì:

Catania. — Luigi Gravina, deputato al Parlamento, membro del Consiglio ippico del Regno;

Crema. — Avv. Giacomo Piezza, senatore del Regno id.;

Ferrara. — Cav. Antonio Buratti id.;

Foggia. — Mattia Farina, deputato al Parlamento id.;

Mortara. — Cav. Giorgio Clerici id.;

Padova. — Prof. Marco De Tuoni id.;

Pisa. — Barone Gaetano Ricasoli, presidente idem;

Reggio-Emilia. — Marchese Cesare Mastiani Sciamanna, membro id.;

Santa Maria Capua Vetere. — Barone Giovanni Baracco, deputato al Parlamento id.;

Sassari. — Conte Alfredo Serristori, id. id.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Relazione del capo della divisione del commercio a Sua Eccellenza il ministro per la proposta del programma del primo Congresso delle Camere di commercio del Regno.

L'articolo secondo della legge 6 luglio 1862 dà alle Camere di commercio facoltà di riunirsi in assemblee generali per discutere quistioni di comune interesse e d'argomento commerciale ed industriale. La legge sembra aver previsto il caso in cui avessero a presentarsi quistioni complessive, la definizione delle quali importando a determinate zone di territorio, fosse opportuno sottoporle all'esame di quelle Camere di commercio, che vi fossero specialmente interessate e convocate perciò in assemblea consorziale. Il Governo fin dal 1865, sull'avviso delle stesse Camere di commercio, ha creduto utile allargare le basi di tali assemblee e di dare a questa eventuale convocazione lo scopo di una istituzione generale e stabile. Fu quindi ideato un Congresso annuale delle Camere di commercio, ove, alla maniera dei Congressi scientifici, i rappresentanti del commercio nazionale avessero a conferire su temi d'ordine economico ed emettere voti ragionati e fare al Governo opportune proposte.

Intorno la convenienza di siffatti convegni non può nascer dubbio. Per essi si avvicinan le persone, si accomunano idee, gli interessi particolari ritrovano il loro punto d'innesto nel generale interesse, i progetti vengono maturati dalla discussione; ed in un momento, in cui l'Italia ha innanzi a sè i più importanti problemi economici a risolvere nel campo dell'industria e del traffico, gli inviati delle Camere di commercio potranno esprimere voti illuminati e coscienziosi.

Il primo Congresso doveva radunarsi a Genova nel novembre del 1865, ma ne fu impedito dalle condizioni sanitarie, in cui si trovò allora il paese; e la guerra del 1866 ne fece rimandare la convocazione in tempo in cui gli animi fossero più calmi e meglio disposti. La felice aggiunzione del Veneto alla madre patria ci concede d'avere in quest'anno più completa la rappresentanza del commercio italiano.

Allo scopo di predisporre le materie, sulle quali il Congresso sarà chiamato a discutere, le Camere stesse furono richieste di voler fornire quegli argomenti, che loro sembrassero più opportuni e degni di essere presi in esame dall'Assemblea. Dalle risposte che pervennero al Ministero, e che si pubblicano infine del volume per estratto, si trascelsero le tesi riconosciute d'interesse più generale e di maggiore utilità pratica; le quali, unite ad altre d'iniziativa del

.erno, compongono il programma, su cui il Congresso è chiamato a discutere.

Secondo le mie proposte i rappresentanti delle Camere di commercio, che convenissero in Firenze, potranno ripartirsi in quattro sezioni, a ciascuna delle quali verrebbe commesso lo studio di una data serie di quistioni più o meno omogenee.

SEZIONE I. — *Costituzione ed attribuzioni delle Camere.*

Denunzie delle ditte commerciali.
Sezioni elettorali.
Redditi delle Camere.
Verifica dei pesi e misure.
Attribuzioni giuridiche e di arbitramento.
Ispezione delle società commerciali.
Servizio delle ferrovie.

SEZIONE II. — *Modi per promuovere l'attività commerciale.*

Colonie all'estero.
Istruzione industriale e professionale.
Unità e moltiplicità delle Banche.

SEZIONE III. — *Agricoltura, istituzioni di credito agricolo, lavori pubblici.*

Scuole primarie di campagna e insegnamento agricolo.
Influenza del contratto colonico sulla rendita agraria, sue differenze, in che può essere migliorato.
Istituzioni di previdenza e di credito per le classi rurali.
Pubbliche opere provinciali e consortili. Modo di provvedervi.

SEZIONE IV. — *Modificazioni al Codice di commercio.*

Se sia necessaria una revisione del Codice di commercio.

Il Congresso dura sei dì, dal 30 settembre al 5 ottobre prossimo, e verrà inaugurato da un discorso dell'Eccellenza Vostra. L'Assemblea quindi, giusta il disposto del suo regolamento, nomina il seggio definitivo e si divide poscia in sezioni, che partitamente hanno per mandato di discutere e riferire sulle quistioni del programma. L'assemblea generale prende notizia delle loro proposte di deliberazione, che dopo averle discusse approva, modifica o respinge.

L'apertura dell'Assemblea commerciale italiana si fa sotto ottimi auspicii, nei medesimi giorni in cui a Firenze si aduna il Congresso europeo di statistica. Ed allo splendore di questa solennità della scienza contribuirà il più modesto, ma altrettanto utile compito dei rappresentanti del lavoro industriale e del nazionale commercio.

Sopra ciascuno dei quesiti, che potrebbero dar soggetto alle discussioni e deliberazioni del Congresso, stimo opportuno, per chiarirne meglio il concetto, di aggiungere alcune considerazioni generali.

SEZIONE PRIMA.

Costituzione ed attribuzioni delle Camere.

Denunzie delle ditte commerciali. — Fra le proposte delle Camere di commercio occorrono con maggior frequenza quelle che si riferiscono alla costituzione ed alle attribuzioni delle stesse Camere. La legge 6 luglio 1862, che le istituiva, ha oramai un quinquennio di vita, e può dirsi aver operato sufficientemente per potere, dall'esperienza fatta, riconoscerne i pregi ed i difetti. È d'uopo che le modificazioni e variazioni, che si vogliono introdurre, siano richieste, se non unanimemente, almeno a grande maggioranza, e che gli inconvenienti additati risultino da fatti certi e ripetuti.

Base primordiale, su cui le Camere di commercio debbono agire, si è la popolazione commerciante, ed è necessario ch'essa possa accertarsi intorno al numero e alla qualità. Questo elemento continuamente mobile, a cagione del trasferimento o cessazione dei traffici, non può sempre essere esattamente conosciuto dalle Camere coi mezzi d'informazione ordinaria. La statistica del commercio, ovvero la descrizione dei vari generi di negozio, l'entità di essi, il personale che vi è addetto, ed i respettivi trapassi e movimenti, non è soltanto un elemento utile alle istituzioni locali, che vi sono specialmente interessate, ma anche al Governo il quale sulla precisione delle notizie statistiche appoggia i criteri de' nuovi ordinamenti o di determinazioni importanti.

Col mezzo di giungere a codesto fine non potrebbesi obbligare i commercianti a denunziare alle Camere di commercio l'iniziamento, il trasferimento e la cessazione dei rispettivi traffici ed arti? Vedere quale sarebbe il modo pratico per dar forza obbligatoria alle denunzie, e se si debbono ammettere ammende o penalità pecuniarie nel caso d'inosservanza.

Sezioni elettorali. — La poca affluenza alle elezioni commerciali in alcune località fu addebitata alle presenti circoscrizioni delle sezioni, le quali secondo l'articolo 14 della legge debbono coincidere coi circondari. Sembra che la sede delle sezioni non si trovi essere sempre il centro maggiore commerciale del circondario, e che quindi l'esclusione d'altri centri ingeneri la poca vitalità elettorale che pur troppo si lamenta universalmente.

È egli opportuno che l'articolo 14 venga modificato in guisa che appartenga alle Camere di commercio il diritto di proporre esse le sezioni elettorali dei loro distretti? Quali sarebbero le norme da stabilirsi a questo proposito? E quali altri provvedimenti converrebbe suggerire?

Redditi delle Camere. — Il sistema attuale d'imposte percepite dalle Camere di commercio ha sollevato obbiezioni in qualche parte fondate. Le tasse speciali gravitando talvolta su categorie singole, e sopra particolari atti commerciali, stabiliscono una ineguaglianza di contribuzione. Le tasse sulle assicurazioni marittime e sui noleggi sono principalmente additate come nocevoli allo sviluppo del commercio marittimo. D'altra parte viene da alcuni ritenuta ingiusta un'imposta, che colpisca anche i non commercianti, come i centesimi addizionali alla ricchezza mobile.

Indicare i vizi dell'attual modo d'imposizione, e vedere qual genere di redditi dovrebbesi sostituire.

Verifica dei pesi e misure. — Correlativo al quesito antecedente è l'altro, se sia opportuno affidare alle Camere la verificazione dei pesi e delle misure. Una tal proposta viene indicata quale una fonte d'imposta per le Camere stesse. Si crede che, interessandovi le Camere, la verificazione dei pesi e misure possa farsi meglio, ed il sindacato abbia a riescire più assiduo e più attivo. Se questo può esser vero in alcune località, è però a temersi che tale diritto non abbia ovunque ad esercitarsi uniformemente, e che dalla diversità degli uffici costituiti, abbia a risultare una differenza di vigilanza e di trattamento. Puossi prevedere ora dei rigori, ed ora delle lassezze. Inoltre, essendo la verifica dei pesi e misure, come i marchi, un diritto sovrano ed essenzialmente governativo, che ha per iscopo d'impedire le falsificazioni, e di dare una garanzia al pubblico, è a decidersi se il governo possa spogliarsene, e deferirlo a poteri locali e transitorii, i cui interessi sono limitati e circoscritti. D'altra parte, come indennizzare il Governo dei proventi che ritrae dalla verificazione dei pesi e misure?

Attribuzioni giuridiche di arbitramento. — Altro quesito: se convenga attribuire alle Camere un ingerimento legale nelle cause commerciali e la sorveglianza delle società commerciali. Relativamente alle cause commerciali vuolsi vedere un'utilità nella pratica e conoscenza delle persone e degli affari locali, ed anche nella speditezza e poca spesa nelle risoluzioni delle cause minori. Si avrebbe del resto un magistrato commerciale in ogni sede di Camera di commercio, e quindi facilità di ricorrersi. Se non che gli attuali tribunali di commercio hanno una composizione che partecipa a quella di giurati o di arbitri, e finchè essi esistono non si scorgerebbe il vantaggio di concedere alla Camera attribuzioni giudicanti. Sarebbe piuttosto da discutersi se il processo arbitramentale in materia commerciale non potesse modificarsi ed abbreviarsi. Contro la proposta sta che le Camere di commercio formano corpi consultivi investiti di funzioni amministrative, le quali difficilmente si potrebbero conciliare coll'ufficio di giudici.

Ispezione delle società commerciali. — Rispetto all'ingerimento nelle società commerciali chi vorrebbe sostituire l'ispezione delle Camere a quella fin qui esercitata dai commissari del Governo, si fonda sulle difficoltà che il Governo incontra a vigilare con attenzione l'andamento delle amministrazioni sociali, a prevenire gli abusi ed a correggere le cattive gestioni. L'azione delle Camere di commercio sarebbe a questo riguardo più efficace? I risultati d'una ispezione diretta, fatta dalla rappresentanza commerciale locale, riuscirebbero essi sempre favorevoli allo sviluppo delle società? Un sindacato continuo e minuto, esercitato da molte persone, non potrebbe incagliare l'andamento d'un'amministrazione? Non può avvenire che quanto puossi guadagnare in sicurezza si abbia a perdere in libertà? Non può darsi che la Camera di commercio sia composta d'interessati nella speculazione, oppure di avversi ad essa, e che la loro ispezione possa presentare maggiori pericoli? Non sarebbe miglior consiglio che le garanzie si ritrovassero nella legge, e che il sindacato amministrativo si lasciasse agli interessati? Quali sarebbero queste garanzie?

Servizio delle ferrovie. — Molti sono i reclami che le Camere di commercio sporgono rispetto alle piccole indennità dovute dalle amministrazioni delle strade di ferro nei casi di smarrimento o di mancata consegna degli oggetti loro affidati pel trasporto. Secondo il tenore delle leggi vigenti è necessario incoare un procedimento giudiziario, la spesa del quale spesso sorpassa od assorbe l'entità del valore di cui sarebbe questione. È quindi domandato un modo di procedere affatto sommario, che abbia nello stesso tempo a garantire sufficientemente i diritti d'ambe le parti, affinchè nè l'amministrazione sia danneggiata da pretese infondate, nè i terzi abbiano a sopportare le conseguenze dell'incuria od infedeltà degli impiegati addetti a quel servizio. Si tratta di formulare una proposizione, che abbia uno scopo pratico ed in pari tempo sia equa, e tale che le amministrazioni possano accettarla senza aggravio. Vedere se possa tornar utile l'istituzione di speciali probiviri, i quali avessero ad operare come arbitri; determinare il modo d'elezione o di nomina di essi, la loro competenza riguardo al valore ed al luogo, e l'esecutorietà delle loro sentenze.

Nel transito delle merci a lunghe distanze su linee esercitate da più compagnie è difficile riconoscere quale sia l'amministrazione imputabile degli smarrimenti. Presentemente, nelle quistioni relative, è d'uopo intentar lite a tutte le amministrazioni che fanno un servizio cumulativo. Questa procedura, che rende affatto indipendenti le amministrazioni e non le tiene solidali innanzi il pubblico, disturba assai il piccolo commercio e lo aggrava di spese. È domandato che le diverse compagnie si rendano solidali fra loro nel rispondere dei fatti del trasporto, e valga citarne una per tutte, o quella che ha ricevuto la spedizione, o quella che doveva fare la consegna.

Quale sarebbe a tal riguardo l'avviso del Congresso e quale sarebbe il metodo più opportuno a proporsi?

SEZIONE SECONDA.

Modi di promuovere l'attività commerciale.

Colonie all'estero. — L'attività economica d'un popolo non è solo intesa alla produzione interna, ma ben anco alla sua espansione all'estero. Sotto questo aspetto essa si rivela nella sua potenza commerciale, la quale riassume in sè la frequenza dei contratti, la moltiplicità degli scambi ed il numero dei trasporti. L'Italia abbonda d'elementi nautici; il naviglio nazionale emula quello delle maggiori nazioni marittime, le costruzioni navali sono in incremento, ed i marinai vi si trovano in numero e valorosi. Ma affinchè queste forze abbiano a dare tutti i risultati che si è in diritto d'attendere, bisogna che siano sussidiate da altre forze concomitanti. In primo luogo è necessario che l'industria abbia a prendere uno sviluppo proporzionale; in secondo luogo che il commercio e la navigazione possano avere nelle regioni transoceaniche stabilimenti nazionali a cui far capo, ed in condizioni da poter divenire rigogliose propagini della madre patria. Ora che l'Italia può dirsi nazione, essa sente già il bisogno di quest'espansione all'estero.

E qui si presenta il tema delle lontane colonie. L'Italia possiede la facoltà colonizzatrice, e lo testificano nel medio evo le colonie sparse nei mari di Grecia e nel Mar Nero; ma, affranta da guerre secolari, essa non potè prender parte al gran conflitto marittimo che diede ad altre nazioni d'Europa il dominio de' mari e dei nuovi continenti, e però si attenne generalmente alle antiche navigazioni. È egli venuto il tempo di riprendere le abbandonate tradizioni, e di portare altrove lo sguardo e le mire? I prodotti di America e dell'Asia sono per lo più forniti all'Italia da navi straniere, e la navigazione italiana non possiede in quei mari lontani porti di deposito, luoghi ove possano col tempo formarsi interessi nazionali permanenti.

Questo tema implica la questione dell'emigrazione. È facile intendere come, una volta ordinate le colonie all'estero, quella parte di popolazione che ora emigra all'avventura, troverebbe in esse un luogo sicuro di rifugio, una meta segnata alla loro attività.

Ad una questione sì importante debbono rivolgersi le cure delle Camere di commercio. I quesiti da discutere sono:

Gli stabilimenti marittimi e le colonie sono essi collegati intimamente allo sviluppo commerciale ed alla prosperità futura del paese?

Quale sarebbe il miglior sistema da adottarsi per fondare questo genere di stabilimenti? Quale parte spettar deve al Governo e quale concorso puossi aspettare dalla libera iniziativa del paese?

Istruzione industriale professionale. — Il problema delle industrie in Italia si presenta sotto vari aspetti: dei capitali da applicarvisi, della forza motrice, e dell'istruzione industriale; e quest'ultimo diventa il più importante. È riconosciuto che presso noi l'istruzione industriale è deficiente, che l'operaio generalmente segue certe tradizioni manuali che non si piegano e non si adattano ai nuovi metodi. Le scuole tecniche, introdotte ovunque in Italia, hanno per iscopo di supplire all'istruzione elementare tecnica, e gli istituti tecnici di dare un'istruzione superiore in questo ramo. Da questi insegnamenti devesi attendere di veder rinnovato il personale consacrato all'industria ed al commercio, e che le cognizioni teoriche e le applicazioni scientifiche vengano diffuse a riformare le antiche pratiche ed a ravvivare le forze illanguidite. Ma queste istituzioni non bastano ancora per agire sull'intera massa degli operai e degli industriali, e per costituire l'intelligenza di ciascuna industria e sviluppare ogni relativo processo. L'insegnamento professionale non ha ancora raggiunto nel nostro paese un grado sufficiente di sviluppo, e le scuole d'arti e mestieri e l'alunnato pratico sono istituzioni da molti fra gli Italiani pressochè ignorate. Non potrebbero le Camere di commercio prendere una iniziativa in questa istruzione ed educazione industriale, in vista dei grandi vantaggi che ne verrebbero al paese?

E prescindendo dalle scuole tecniche e dagli istituti tecnici, che già hanno ricevuto un favorevole impulso per opera del Governo, delle provincie e dei municipi, quel che principalmente manca fra noi sono gli insegnamenti per gli artigiani, intorno ai quali alcune nazioni industriali ci porgono pure grandi e nobili esempi.

La geometria e le matematiche applicate all'industria, le scuole di disegno, sì di figura come d'ornato, di fiori, di bassorilievo, e d'altri rami di decorazione andrebbero promossi e diffusi. Anche il disegno per le fanciulle è istituzione che merita d'essere raccomandata. Insomma vorrebbonsi ordinare codeste scuole d'arti e mestieri, le quali sarebbero per l'industria quel che le scuole-poderi sono per l'agricoltura. I corsi dovrebbero versare sulle fonderie, sulle fucine, sulle leghe dei metalli, sulle arti del falegname, del tornitore, del modellatore.

Converrebbe che gli allievi dell' età almeno di 16 a 17 anni, fossero addestrati già nel maneggio degli utensili di un mestiere, in relazione coll'insegnamento, e nominati per concorso. Le Camere di commercio, cui ne spetterebbe, come abbiam detto, l'iniziativa, curerebbero, secondo la natura dei bisogni locali, la fondazione di scuole, qua per la tessitura della seta, là per le seterie lisce e operate, per le lavorazioni di metalli, ecc. E perchè le spese relative non potrebbero far capo alle rappresentanze del commercio, le quali hanno nei loro bilanci assegnamenti troppo meschini, così s'intende che gli allievi sieno sostenuti a spese provinciali col concorso da parte del Governo di qualche borsa o mezza borsa.

È parimenti necessario che le Camere di commercio prendano pensiero dell'educazione industriale, la quale fondasi principalmente sul contratto di tirocinio tra padroni e allievi.

Tale contratto considerasi presso le nazioni più civili come di gran momento dalle parti interessate, e dal Governo che intende proteggere la parte più debole. Si tratta dell'educazione degli artigiani, di preparare una eletta di giovani, che, adulti, onorino l'arte e la patria.

Il silenzio delle nostre leggi a questo rispetto è deplorabile; com'è deplorabile il fatto che i nostri capi di manifatture non assumano impegno alcuno verso i garzoni; e i padri si rassegnino ad affidar loro i figli senza una convenzione che assicuri all'alunno l'insegnamento dell'arte, sicchè tutto si riduce ad una mera promessa di lavoro e di servizio contro una mercede; e anche questa non sempre si promette. Di tal guisa la dabbenaggine dei genitori e la loro avidità isterilisce anzi tempo le fatiche dei fanciulli, e li condanna a lavori infruttuosi, che non assicurano alla fine l'acquisto di alcun mestiere, e si confondono col servigio domestico.

Come rimedio a questo stato di cose vogliano le Camere di commercio raccomandare all'attenzione del paese ed ai provvedimenti del legislatore il contratto di tirocinio tra padroni e allievi; che del resto è antico quanto l'industria.

L'ammaestramento in un'arte suppone un patto liberamente combinato fra chi insegna e chi impara, o piuttosto chi rappresenta o tutela l'allievo. Un capofabbrica o un semplice operaio s'obbliga ad insegnare il mestiere a certe condizioni e per un certo prezzo e tempo. L'insegnamento deve essere progressivo e compiuto; il padrone non può tener l'allievo occupato troppo a lungo nei preliminari, o in una parte sola della bisogna; mano mano che l'alunno acquista perizia, deve mandarlo avanti e condurlo per grado al conseguimento di tutte le pratiche del mestiere. Oltre alla compiacenza morale propria di chi forma un allievo, il padrone può stipularsi un compenso in lavoro e anche in danaro, soprattutto se somministra anche il vitto e l'alloggio. Come gli spettano certi diritti, così gli incombono certi doveri; egli ha un'autorità paterna, e il novizio gli deve rispetto, attenzione e obbedienza, l'uso del suo tempo, il frutto del suo lavoro. Se è inoperoso, indocile, inosservante dei suoi doveri, infedele, il padrone può, al caso estremo, chiedere eziandio riparazione per via di legge. Ma i lavori e servigi, che può imporre all'allievo, riguardano solo i doveri e le pratiche della professione; nelle quali si intende talora compreso l'aprire e il chiudere dell'officina, l'apprestare e il riordinare gli utensili, le gite in servizio dell'opificio, ove non riescano troppo lunghe, e il trasporto di materie, che non sieno d'eccessivo peso. L'allievo poi risponde al padrone dei guasti avvenuti per sua colpa e negligenza. L'alloggio dev'essere decente e salubre; l'alimento bastevole e del genere consueto.

Un padrone, il quale non abbia almeno ventun anno non può ricevere minorenni, e se è celibe o vedovo, non può alloggiare, come alunne, fanciulle minorenni. Salvo le stipulazioni in contrario, non deve valersi dell' allievo, se non nei lavori e servizi relativi all'arte sua; e in nessun caso può metterlo a lavori insalubri o superiori alle sue forze. Per la durata e distribuzione del lavoro e per l'istruzione elementare dell'allievo deve adempiere le leggi. Un padrone che avesse incorso condanna per delitto o per attentati ai costumi, o prigionia maggiore di mesi tre, non può tenere allievi in casa.

Ogni fabbricante od operaio che sia convinto d'avere stornato un allievo dal padrone per adoperarlo nella propria officina, foss'anche come operaio, deve al primo padrone un risarcimento.

I contratti di tirocinio si concludono per iscritto o verbalmente e con prova testimoniale. Oltre all'indicare il nome e domicilio delle parti, contengono la data e durata del contratto, e le condizioni d'alloggio e vitto, e le firme del padrone e di chi rappresenta l'allievo.

Al termine del tirocinio si rilascia un congedo e certificato, che attesti il compimento del con-contratto. Nei primi due mesi di tirocinio, la volontà d'una delle parti basta a sciogliere la convenzione. Ma potrebbersi anche contemplare nella legge altri casi di scioglimento.

Sopra codeste basi a un di presso dovrebbe fondarsi l'istituzione dell'apprendimento industriale, che merita d'essere posta sotto il patrocinio delle nostre Camere di commercio.

Anche il libretto di scorta, inteso com'è in Isvizzera ed in Germania, è istituzione altamente commendevole. Esso infatti cessa dall'essere un artificio e un sopruso della polizia e diventa una mera usanza industriale, mediante la quale il padrone può riconoscere la perizia e probità dell'operaio, e questi può provare i suoi lavori e servizi. In ogni caso il libretto porta attestati di buon servizio, ma non di biasimo o risentimento. Esso agevola all'operaio le vie di collocamento, e gli procaccia sovvenzioni in caso di necessità.

Chi non sa come l'operaio per trovarsi un posto debba sovente perder tempo e denaro, andando da uno ad altro opificio e ricorrere a mediatori e ad uffizi d'indizio o di collocamento che talora non godono buona fama e sovente non hanno discrezione! Non potrebbe sostituirsi a questo servizio privato qualche istituto pubblico con agenti officiali che provvedessero alla bisogna? L'istituzione dovrebbe in questo caso far capo, secondo il parere di alcuni, ai municipii, e, giusta il nostro avviso, alle Camere di commercio, le quali delegherebbero persone a mettere in relazione padroni e operai, a tener nota dei contratti di lavoro, a proteggerne l'adempimento, ad esercitare una vigilanza sulle arti e i mestieri, a promuovere la migliore distribuzione dei lavoranti e del lavoro. Le spese di codesti uffici sarebbero a carico dei padroni, la cui iscrizione sui registri verrebbe tassata da modica imposta.

Alcune fra le nostre società di mutuo soccorso conservano un'antica istituzione d'incontrastabile utilità pratica, benchè ricordi una tradizione dei tempi semibarbari. Un affigliato che non abbia lavoro, e ne vada in cerca in altre provincie del Regno, è sicuro di ricevere dai compagni, a cui si fa riconoscere, consiglio e soccorso. Se tali viaggi avessero a moltiplicarsi per imparar meglio l'arte delle singole classi di operai, la perizia degli artefici, e la perfezione degli artificii potrebbe spandersi per tutta la nazione. Ad ogni modo siffatte peregrinazioni e siffatto ammaestramento mutuo degli artigiani sarebbero un gran vantaggio sì per gli operai, come pei padroni e pel progresso dell'industria.

(*Continua*)

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del Regio decreto 28 stesso mese ed anno;

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano loro rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 p. %	68263	Parrocchiale di Valle di Gioliti (diocesi di Casale) . . L.	200 »	Torino
»	38568	Burgos Francesco, fu Biagio Andrea, domiciliato in Annecy . . . . »	100 »	Torino
»	13109	Congregazione della Vergine Santissima dei suffragi detta di San Probo di Castellone di Gaeta in Terra di Lavoro (assegno provvisorio) . . . . »	3 50	Napoli
Consolidato 3 p. %	1312	Beneficio di San Pietro in Vinculis, detto di Villore, eretto nella Chiesa Canonica di S. Giovanni in Asso (Assegno provvisorio). . . . . »	1 30	Firenze
Id. napoletano	182	Pignatari Filippo di Giovanni Antonio . . . Ducati	14 »	Napoli

Torino, 6 agosto 1867.

Per il Direttore Generale
L'ISPETTORE GENERALE
M. D'ARIENZO.

Il Direttore Capo di divisione
Segretario della Direzione Generale
G. CIAMPOLILLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Leggesi nel *Globe:*

Dicesi che il Governo si occuperà seriamente la settimana prossima, della riforma del Consiglio municipale di Londra, e che i membri di quel Consiglio non chiedono altro che di fare dei sagrifici perchè la metropoli intera sia posta sotto una sola autorità. Sarebbe divisa in molte municipalità col *lord mayor*, capo unico, che le amministrerebbe tutte.

— Si legge nel *Times* la seguente lettera sulla controversia della estradizione:

Signore, l'autore di un articolo importante inserito nel *Times*, che parla a lungo della discussione avvenuta i giorni scorsi nella Camera intorno al nostro trattato di estradizione con la Francia dice parlando di me: « Il sig. Layard ci consiglia prima di stabilire una legislazione speciale, di studiare la nostra pratica in materia di estradizione e quindi di entrare in negoziati. » Siccome questa questione è molto importante mi preme che non cadano dubbi sul mio modo di vedere.

L'attuale politica, rispetto ai trattati di estradizione, consiste a negoziare prima ed a firmare il trattato in un *bill* che dee discutersi dal Parlamento prima di aver forza di legge. Il buon volere del Parlamento giudica se il *bill* debba essere respinto o accettato, dacchè non vi siano principii fissi sui quali porre in sodo la conclusione di detti trattati.

In tal guisa fuvvi un tempo un trattato di estradizione con la Danimarca che fu accettato dalla Camera dei comuni, mentre che un trattato con la Russia concepito quasi nelli stessi termini, è stato respinto qualche tempo dopo, per la semplice ragione che la Russia in quel momento non si trovava in odore di santità nella opinione della maggioranza della Camera. Molti inconvenienti possono nascere da questo modo di agire, e deve necessariamente generare, come ha già fatto, delle spiacevoli discussioni con le potenze straniere che poterono fondarsi sulla buona fede dei nostri plenipotenziari.

Ecco che cosa proporrei di fare: « Un Comitato scelto tra i membri della Camera più noti per la esperienza loro in materia di diritto e diplomazia; ovvero una Commissione, composta in modo simile, studierebbe la questione e determinerebbe i crimini i quali vogliono che i rei rifugiati da noi siano consegnati ai loro giudici naturali. Nello stesso tempo detta Commissione stabilirebbe le condizioni delle prove necessarie per arrivare a quel punto, e dopo stabiliti i principii per i quali saremmo disposti ad agire, la Corona sarebbe autorizzata a concludere dei trattati in base a quei principii, ovvero, lo che mi pare preferibile, la regina in virtù di una decisione del Consiglio privato, simile a quella che dassi nei casi di giurisdizione estraterritoriale, sarebbe investita di poteri speciali per intendersi con le potenze straniere rispetto alla estradizione dei rei.

In tal guisa noi potremmo precisare alle potenze estere che volessero far con noi dei trattati di estradizione, le condizioni precise secondo le quali saremmo disposti a concludere. Non abbiamo intenzione di aprire nel paese nostro un asilo ai delittuosi.

Al contrario desideriamo che si compia la giustizia. Il solo nostro pericolo è quello di essere condotti a consegnare delle persone colpevoli semplicemente di delitti politici, col pretesto che fossero colpevoli di delitti di altra natura. Ma se possiamo schivare questo pericolo, allora possiamo bene fare la estradizione dei rei, sia che abbiamo o no dei trattati di reciprocità con la nazione a cui appartengono. Questa questione sarebbe come quella del libero scambio: le altre nazioni vedrebbero che è utile seguire il nostro sistema.

A. H. LAYARD.

— Leggiamo nel *Globe* del 9:

Ecco le conclusioni della relazione al Parlamento inglese sui fatti di Sheffield:

« I delitti commessi nell'interesse dell'associazione erano notissimi all'unione, e quantunque uno o due membri abbiano protestato, pure non è stata mai istituita un'inchiesta, se non che nel caso di Fearnehough, in cui la pubblica indignazione era al colmo, e per cui l'unione destinò un premio a quello che ritrovasse gli autori. L'intera macchinazione delle scelleraggini era affidata a Broadhead, ed egli spese oltre a 200 lire sterline (5,000 fr.) per pagare tali delitti. Se dunque non si è potuto provare che questi atti fossero espressamente ordinati dall'unione, è però evidente che essa ne era istruita. I seguenti membri dell'unione sono autori e complici dei fatti perpetrati: Broadhead Guglielmo; Clark Dionigi; Copley Giuseppe; Crookes Samuele; Dean Fineas (defunto); Hallam Giacomo; Fears Giorgio; Smith Elia (defunto); Taylor Giacomo (defunto).

« Il magistrato Thorpe, di Sheffield, ci fornì una lista dalla quale risulta che l'unione ritenne in 166 casi gli arnesi degli operai, finchè non soddisfacevano alla tassa imposta, e che spedì 21 lettere minatorie. Crediamo che di 60 associazioni commerciali a Sheffield, 13 di queste hanno promosso od incoraggiati i fatti incriminati. Siamo pienamente convinti che se l'atto del Parlamento non avesse garantito l'impunità a tutti i testimoni, non si sarebbe scoperto nulla. »

FRANCIA. — Leggesi nella *France*:

Abbiamo riprodotto il sunto telegrafico di un articolo della *Gazzetta della Germania del Nord* concepito nello spirito più conciliante e ne abbiamo fatta notare la importanza politica.

Il *Moniteur* non annette minore importanza alle dichiarazioni contenute in tale articolo (riferito anche dalla *Gazzetta* il 12 corrente). Ecco come il foglio ufficiale si esprime nel suo bollettino del giorno 11:

« Pubblichiamo più avanti, sotto la rubrica notizie estere, un articolo della *Gazzetta della Germania del Nord* sul quale richiamiamo l'attenzione particolare dei lettori. Il linguaggio di questo organo semiufficiale del gabinetto di Berlino non può lasciare alcun dubbio sulle disposizioni pacifiche, da cui sono animati verso la Francia, la Prussia ed il suo governo. »

Avendo il *Moniteur* francese parlato pel primo, sarebbe stato naturale che la espressione

dei sentimenti di cui è animato il gabinetto di Berlino venisse consegnata nel *Monitore prussiano*. Senza contestare il carattere semiufficiale della *Gazzetta della Germania del Nord* ed il valore delle comunicazioni che essa riceve, nissuno tuttavia vorrebbe considerare questo giornale come assolutamente ufficiale.

È d'altrone con vera soddisfazione che noi constatiamo il nuovo contegno della stampa ufficiosa di Berlino. Il tuono di certe polemiche che abbiamo notate, poteva provocare delle impressioni che la *Gazzetta della Germania del Nord* tempera oggi felicemente. È da sperarsi che gli altri giornali si ispireranno agli stessi sentimenti nell'apprezzare la politica francese.

PRUSSIA. — Il *Monitore Prussiano* pubblica l'ordinanza che convoca per il 15 agosto il Consiglio federale a nome della Confederazione ed in virtù dell'articolo 12 della Costituzione federale.

— La *Gazzetta della Croce* annunzia che il signor de Bismark è giunto a Berlino. Il primo lavoro del Consiglio federale sarà quello di fissare il bilancio della Confederazione del Nord; il progetto di legge che il governo deve presentare in proposito sarebbe già pronto per ciò che concerne le sue basi principali.

— In una seduta segreta della borghesia che ebbe luogo ad Amburgo l'8 agosto si è finalmente posto termine all'affare della Convenzione militare conchiusa colla Prussia. Il *Novellista* dice che l'Assemblea ha autorizzato il Senato a ratificare la Convenzione, ma invitandolo, stante la posizione già svantaggiosa degli impiegati militari amburghesi che non passano nell'armata prussiana, di presentare delle proposte che rimedino agli inconvenienti che risultano da questo stato di cose.

— Leggesi nella *Corresp. de Berlin* dell'8:

Cinquanta membri del partito nazionale, riuniti in assemblea a Stuttgard, adottarono le seguenti risoluzioni:

« 1° La riunione degli Stati del Sud colla Germania del Nord è una condizione di vita indispensabile pel popolo tedesco. Questa riunione reca seco la garanzia della pace europea.

« 2° La nazione tedesca respinge ogni ingerenza straniera nel suo sviluppo interno.

« 3° L'Assemblea saluta con gioia i trattati d'alleanza offensiva e difensiva conchiusi cogli Stati del Sud.

« 4° Essa saluta pure con gioia il Parlamento doganale, come un mezzo di assicurare alfine al popolo tedesco il concorso che gli spetta negli affari economici, e d'impedire che il libero movimento di tutti gli Stati non sia arrestato dall'egoistica opposizione di alcuno di essi.

« 5° Ma lo sviluppo nazionale non deve fermarsi a questi elementi; fa d'uopo come contropa̲rte all'imposta che si eleva, che partecipiamo intieramente ai diritti garantiti dalla Costituzione federale del Nord.

« 6° La domanda che fanno i tedeschi del Sud, del diritto di cittadinanza, di stabilimento e d'industria comune a tutta la Germania, è, in particolar modo, legittima ed incontrastabile.

« 7° Gli è con questo pensiero che bisogna procedere alle elezioni pel Parlamento doganale. Tuttavia per raggiungere l'unione completa degli Stati del Sud colla Germania settentrionale, l'entrata di questi Stati nella Federazione del Nord è il solo mezzo possibile, quali che siano i difetti e le lacune nella Costituzione federale. La pace di Praga non può essere un ostacolo. »

Le suddette risoluzioni furono elaborate da una Commissione composta dai signori Barth (di Baviera), Hölder (di Vurtemberg), Ekhardt e Bluntschli (di Baden) e Metz (di Darmstadt).

PRINCIPATI UNITI. — L'*Agenzia Havas* pubblica i seguenti dispacci:

Bucharest, 10 agosto.

Il *Giornale Romanul* pubblica un telegramma di Roman, firmato Homugaki, che dice che lo scopo della riunione dei deputati e senatori moldavi, progettata in quella città, è d'impegnarsi, firmando un manifesto, a non andare a Bucharest per l'apertura delle Camere finchè non saranno accolti i reclami della Moldavia.

I giornali carpazi la *Nazione* e la *Tromba* pubblicano una dichiarazione del colonnello Gregorio Stourdza che protesta contro i sospetti suscitati dalla riunione di Roman e dichiara che nonostante tutti gli ostacoli la riunione avverrà.

Nondimeno la riunione è aggiornata fino al 6 settembre.

Bucharest, 9 agosto, arrivato a Parigi l'11:

Il decano del Corpo diplomatico di Bucharest avendo mandato al ministero rumeno una copia dell'indirizzo dei consoli europei a Galatz sulla questione degli Israeliti, pubblicato da vari giornali, il governo rumeno aveva risposto con una nota identica al barone di Eder ed a tutti i suoi colleghi.

Affermasi che gli ultimi hanno reclamato contro l'invito fatto dal loro decano dichiarando che non si erano uniti a lui. Da quella dichiarazione si desume che i suoi autori hanno almeno dei dubbi sulla esattezza dei fatti di cui è accagionato il ministero rumeno.

RUSSIA. — L'*Invalido russo* pubblica il seguente dispaccio:

Costantinopoli, 2 agosto (via di Odessa).

In risposta alla comunicazione fatta alla Porta dall'ambasciatore russo, Ignatief, per annunciarle che vennero spedite a Candia delle navi da guerra onde trasportarne in Grecia le famiglie cristiane, il governo turco dopo aver negato che sieno state commesse violenze sui cristiani di Candia, protestò contro il trasporto delle famiglie cristiane in Grecia. Dichiarò tuttavia che non si opporrebbe a tale trasporto.

Si è sparsa qui voce che Omer pascià abbia voluto opporsi al trasporto delle famiglie candiotte bombardando le coste dell'isola; ma ieri 1,200 persone sono state condotte da Candia al Pireo da una nave di guerra francese e lo schooner russo *Bombory* ne ha condotte altre 450.

— I giornali russi annunziano che un trattato di pace ha posto fine alla guerra tra la Russia e la Bucharia.

AMERICA. — Leggesi nel *Courrier des Etats Unis*:

Le ultime notizie del Messico, ricevute per la via dell'Avana, sono ancor tinte di sangue.

Il nome dei generali O'Haran e Vidaurri deve essere aggiunto alla lista delle vittime.

Il generale O'Haran, dice il rapporto che abbiamo sotto gli occhi, il quale per due anni comandò le truppe imperiali tra Cuernavaca e Messico, è stato scoperto, alcuni giorni fa, rinchiuso in una cassa sovrapposta ad una carretta che usciva dalla città. Siccome il generale era di piccola statura, lo stratagemma pareva dover riuscire; eppure fallì. Egli è stato scoperto: la cassa è stata spezzata da una moltitudine inasprita, che trascinò il generale per le vie, e finì col fucilarlo.

L'8 luglio, don Santiago Vidaurri fu trovato nascosto nella casa d'un americano, chiamato James Wright, e travisato con falsi baffi. Egli si appellò al generale Diaz per ottenere un giudizio; ma gli fu risposto che egli era virtualmente condannato dal fatto, che non si era presentato in obbedienza agli ordini governativi. Egli fu per conseguenza condotto alla Plazuella di Santo Domingo e fucilato.

Marquez non fu ancora scoperto. Si ha però quasi la certezza che non sia uscito da Messico. Si fa ogni sforzo per rinvenirlo. Si seppe che egli era stato per un momento nascosto nella chiesa de Los Angelos, in un sobborgo della città; ma quando vi si andò per cercarlo, egli era scomparso.

Pare che in questo momento la caccia degli uomini sia la passione favorita dei trionfatori del Messico. Si citano molte persone che attendono la loro sorte in prigione, e sono tra quelli che seguirono con attenzione gli avvenimenti del Messico. Parecchi generali trovansi detenuti nella chiesa di Santa Brigida; tra gli altri, don Ramon Tabera, che consegnò la città di Messico dopo il ritiro di Marquez. Non si sa predir nulla sulla loro sorte; ma non si dubita che più d'uno tra loro non debba essere assoggettato ai decreti delle Commissioni militari.

Il signor Dano, ministro di Francia, chiese al generale Diaz di fornirgli i mezzi di giungere alla costa colla sua famiglia e 250 francesi, uomini, donne e fanciulli. Il generale ne riferì a Juarez, il quale rispose che il signor Dano attendesse il suo arrivo nella capitale. Non si crede però che questo fatto debba avere gravi conseguenze; ed i rappresentanti d'Italia, del Belgio e dell'Austria ne attendono lo scioglimento, per ritirarsi anch'essi col ministro di Francia.

Dicesi che un ufficiale del partito imperiale, chiamato Juan Velez, siasi impadronito della città di Tacamboro, nello Stato di Michoacan, e l'abbia messa a fuoco ed a sangue, come rappresaglia delle esecuzioni di Queretaro.

I negozianti di Messico hanno prestato a Diaz 100 mila dollari senza interesse per pagare le sue truppe.

Un posteriore dispaccio della Nuova Orleans annunzia che i già ministri imperiali Lacunza e Larez furono a viva forza tolti dalla casa del console d'Inghilterra, ov'eransi rifugiati; essi saranno probabilmente passati per le armi. Diaz cercò spiegare la violazione del domicilio d'un ministro estero, dichiarando che l'Inghilterra non avendo riconosciuto il Governo *liberale*, questi non era tenuto ad usare alcun riguardo eccezionale verso il rappresentante della Gran Bretagna.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La Direzione della Società delle ferrovie romane (sezione Nord) annunzia che domani giovedì 15 agosto avrà luogo un treno diretto di andata e ritorno da Firenze a Siena. Si parte da Firenze alle ore 5 40 antimeridiane e si arriva a Siena alle 9. La sera si parte da Siena alle 9 20 e si arriva a Firenze alle 12 20 di notte. La Società non guarentisce che 20 posti di 1ª classe, 100 di 2ª e 500 di 3ª classe. Il prezzo dei biglietti è stabilito a lire 10 la prima classe, 8 la seconda e 5 la terza. I biglietti saranno validi pel ritorno anche col treno che muove da Siena a ore 5 40 antim. del successivo venerdì 16 corrente.

— Regia Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. — Adunanza ordinaria del dì 21 luglio 1867:

Il segretario delle corrispondenze, dando conto delle pubblicazioni pervenute all'Accademia, presenta il *Rapporto* della Sottocommissione industriale di Firenze al Ministero di agricoltura e commercio *sui prodotti di varie arti ed industrie inviati all'Esposizione universale di Parigi del* 1867, rapporto pregevole per i cenni illustrativi di tutte le singole categorie degli articoli presentati; e soprattutto per quelli di due industrie speciali della provincia, quelle della paglia e dei mosaici in pietre dure. Tiene anco discorso di una *statistica della popolazione della città di Siena nell'anno* 1866 del cav. Basili segretario di quel municipio, dell'opuscolo del signor Giuseppe Pagni *sull'amministrazione economica del Regno d'Italia*, facendo risaltare i pregi che distinguono questo lavoro fra tanti altri di argomento analogo, dell'importante memoria del signor Felice Matteucci *sulle attuali condizioni del cratere del lago di Bientina e dei sistemi da preferirsi per completare quel bonificamento*, e sulla ristampa fatta in apposito volume dal signor Enrico Mayer degli articoli già inseriti nella *Guida dell'educatore* col titolo di *Frammenti di un viaggio pedagogico*, con che viene esaudito un vivo ed antico desiderio degli amici della scienza pedagogica. — Annunzia come la Commissione della Società agraria di Lombardia abbia pronunziato giudizio molto favorevole del sistema Delprino per l'allevamento dei bachi da seta e soprattutto del bozzoliere cellulare.

Il marchese Vittorio Degli Albizi riprendendo le sue considerazioni sulla produzione dei nostri vini e sui modi di aumentarla, viene notando come in Toscana la cultura mista dell'ulivo e della vite abbia avuto per effetto di portare l'ulivo in una regione troppo alta dove le raccolte divengono fallaci a cagione dei freddi precoci ed abbia limitata la coltura della vite alla sola zona occupata dall'ulivo. Quindi viene a proporre i modi di creare oltre il limite dell'attuale coltivazione dell'ulivo una regione viticola mediante la coltura esclusiva di varietà di vitigni a maturazione precoce, sia che questi li possiamo scerre fra le nostre varietà, sia che li dobbiamo importare dall'estero.

Il professore Girolamo Buonazia, dai principii generali intorno al lavoro della donna trattati in una precedente adunanza venendo all'ordinamento speciale dei lavori femminini negli istituti di beneficenza considera quali sono le industrie da introdursi in questi istituti medesimi. E dividendo queste nei lavori casalinghi o che danno luogo a traffici minuti, e nelle industrie maggiori che si esercitano nelle grandi fabbriche, parla dell'ordinamento tecnico e amministrativo dei primi. Discende poi nei particolari riguardanti la disciplina ed il governo delle scuole di lavori negli istituti suddetti ed all'avviamento che dovrebbero ricevere le alunne di questi onde poter essere adoprate ad eseguire e dirigere i lavori e a tenere i libri di amministrazione, al banco ed allo scrittoio, nei fondachi e nei minori traffici e nelle aziende domestiche, riserbandosi a trattare in altra occasione ciò che riguarda il tirocinio nelle grandi industrie.

— La *Gazzetta di Genova* annunzia che quella Deputazione provinciale e la Giunta municipale della detta città avevano deliberato d'inviare a pubbliche spese a Parigi, per visitare l'Esposizione, otto giovani alunni di quello istituto tecnico.

Per accompagnare questi giovani nel loro viaggio e servir loro di mentore nella scientifica perlustrazione, era stato designato il prof. Gerolamo Boccardo, preside dell'anzidetto istituto.

Ma essendo poscia il Boccardo stato incaricato di un corso straordinario di lezioni normali intorno alla geografia e meteorologia, che avrà principio nel prossimo mese di settembre, venne, sulla proposta del preside medesimo, incaricato di accompagnare gli alunni il cav. professore ingegnere Stefano Grillo e con lui il signor Carlo Ravano, censore della disciplina nell'istituto.

La comitiva partiva da Genova il giorno di domenica 11 del corrente mese.

Gli alunni designati dal Consiglio dei professori per questo straordinario premio de loro buoni studi ed eccellente condotta sono i signori:

Carossini Patrizio e Bovone Carlo — della sezione di meccanica e costruzione.

Gambaro Luigi — della sezione di commercio ed amministrazione.

Canevari Michelangelo — della sezione mista (1° anno).

Bollo Giuliano — della sezione di nautica.

Patrone Carlo — della sezione di costruzione navale.

Pisenati Vincenzo e Croce Giacomo — della sezione insegnamenti serali (disegno industriale).

— Leggesi nel *Phare de la Manche* dell'8:

L'enorme monitor a sperone e a corazza il *Dunderberg* che il Governo francese ha comperato negli Stati Uniti d'America è giunto sulla rada di Cherbourg la sera del 3 agosto vegnente da New York, donde era partito il 19 luglio sotto la condotta del capitano Comstock con un equipaggio americano di 222 uomini. La sua forza propulsiva è di 1,200 cavalli-vapore.

Questa nave singolare e, potrebbesi dire, questa fortezza galleggiante è munita di 22 feritoie. Non è per ora armata che di due cannoni enormi di 38 centimetri, a camera conica, i quali lanciano proietti di 250 chilogrammi mediante carica di 22 chilogrammi 650 gr. di polvere. Questi due cannoni saranno sbarcati e mandati a Lorient per le prove.

Questo formidabile argomento di guerra che esce dai cantieri del signor Webb è la più strana nave che si possa immaginare.

— Salisburgo, l'antica *Juvavia* dei Romani, è la città ove mille ottocento anni fa Augusto precedè Napoleone. I padroni del mondo chiamarono *Juvavia* Salisburgo, per la sua bella situazione. Immaginate la sublimità delle Alpi, unita al mite aspetto delle montagne della Grecia. Colà le cime nevose formano de' nimbi a delle foreste che hanno tutti i colori, e qui dei fiumi che escono da rupi granitiche e delle cascate naturali illuminate dal sole, che si spandono sulle ruine e sul mosco. La città bianca e graziosa fabbricata in buono stile italiano, coi suoi marmi, statue, fontane sorge in mezzo a quegli splendori.

Quante memorie, quante leggende evocano le montagne che formano il suo orizzonte.

Una di quelle, l'*Hunterberg*, ha una grotta a qualche migliaia di piedi dal suolo, cui un Kolowat ha dato il suo nome. In quella grotta v'è una striscia di ghiaccio lunga duecento piedi e larga centosessanta.

Quella grotta, scoperta nel 1845, chiude un'altra grotta invarcabile che, sotto la Germania si allarga fino al centro della Francia. In mezzo all'altra grotta sopra un trono di ghiaccio è un uomo che risusciterà il giorno in cui sarà formato l'impero germanico. Quell'uomo, che pare si desterà tra poco, è Carlo Magno, il grande imperator d'Occidente!

Questa è la leggenda creduta fermamente dalla gente del paese.

Se il colloquio di Salisburgo avrà un risultato guerriero, l'ombra di Carlo Magno apparirà sulle mura del vetusto castello di Hohen-Salzburg. Se dee affermare l'armonia tra le due nazioni, la statua di Mozart si agiterà sul suo plinto granitico.

Salisburgo è la patria di quegli che la Germania ha chiamato divino. Al numero 225 della via chiamata *Getreidegasse* è la modesta casa dove nacque Mozart il 27 di gennaio del 1756. Non molto lontano vedesi un convento di Benedettini ove morì Haydn. Alla sua tomba accorrono continuamente pellegrini di ogni nazione.

Mozart compose il *Don Giovanni* a Salisburgo e andò a Praga per metterlo in scena, dove ebbe un successo immenso; poi tornò a Vienna, e Giuseppe II, che era pur un uomo di gusto, gli disse: « la vostra musica è bellissima, signor Mozart, ma sovrabbonda di note. » « Vi sono solo quelle che vi bisognano » rispose l'artista, e tornò a Salisburgo. Dopo pochi giorni il re di Prussia gli fece offrire 5000 fiorini l'anno se andava a dimorare a Berlino (L'Austria dava soli 800 fiorini a Mozart). Saputo il fatto, l'imperatore chiamò Mozart e gli disse: « Dunque siete sul punto di abbandonarmi? » Il modo con cui l'imperatore disse quelle parole provocò il pianto del grande artista che rispose: « No, Sire, non abbandonerò mai Vostra Maestà! » (*Patrie*)

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
DI BASILICATA.

Ai termini del regolamento approvato con R. decreto 1° giugno 1862 è aperto un concorso per il conferimento di *quattro* mezzi posti gratuiti governativi vacanti nel Convitto nazionale del Liceo ginnasiale Salvator Rosa in Potenza.

Gli aspiranti, per essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare al signor rettore del Convitto, a tutto il 30 agosto, i seguenti documenti:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno dagli aspiranti, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondarii intendono essere ascritti;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

3° Attestato degli studii, da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1ª classe ginnasiale;

4° Un attestato di vaccino, o di sofferto vaiuolo, ed altro, che comprovi avere una costituzione sana, scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia, e schifosa;

5° Un verbale del Consiglio municipale, in cui si dichiari la professione del padre, il nome, e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre e la madre posseggono.

Giusta l'articolo 7, 8, e 9 del citato regolamento, gli esami saranno di due specie:

Per iscritto, cioè, ed orali.

Gli esami per iscritto consistono in una composizione italiana, ed un quesito di aritmetica, per gli alunni che hanno compiuto solamente il corso elementare; in una composizione italiana; ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri:

Gli esami orali versano sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

Gli esami avranno luogo nei giorni 1, 2, 3, e 4 settembre vegnente, alle ore 9 antimeridiane nella sala del Convitto innanzi alla Commissione all'uopo nominata.

I *cinque* posti semi-gratuiti comunali per quei municipii che vi hanno dritto, e che andranno a vacare ai 17 ottobre prossimo, saranno accordati pel concorso di merito, o preferibilmente, di esame, dietro proposta dei Consigli municipali, in conformità del succennato regolamento.

Potenza, il dì 27 luglio 1867.

Il presidente
Cav. P. CICCOTTI.

ELEZIONI POLITICHE

Collegio di Montebelluna. — Eletto Pellatis con voti 210.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Corfù, 11.

Fu stabilito un campo d'esercizio per la riserva dell'esercito greco, sotto il comando del generale Soutzos.

Il Governo attende 30 mila fucili e 60 batterie di campagna per armare le guardie nazionali.

L'imprestito nazionale produsse finora 12 milioni.

Nuova York, 12.

Il presidente Johnson ha sospeso dalle sue funzioni il ministro della guerra Stanton. Grant fu chiamato a rimpiazzarlo.

Il cordone telegrafico di Cuba si è rotto.

Costantinopoli, 12.

Assicurasi che in seguito alla violazione del blocco da parte dei legni francesi e di altre potenze neutre, Omer pascià abbia offerto le sue dimissioni.

Londra, 13.

Camera dei Lords. — Lord Derby deplora che la Camera dei Comuni non abbia accettato gli emendamenti votati dalla Camera dei Lords nel *bill* di riforma, e particolarmente quello relativo al diritto di votare mediante bollettini elettorali. Soggiunge che non crede utile di tenere conferenze in proposito colla Camera dei Comuni, e propone che venga accettata la deliberazione della medesima. Dopo parecchi discorsi, questa proposta fu accettata alla unanimità.

Parigi, 13.

Il re di Grecia è qui atteso oggi.

Parigi, 13.

Il principe Umberto è partito ieri mattina pel campo di Châlons ove si fermerà 3 giorni. Ritornerà quindi a Parigi per restarvi sino alla fine del mese.

Berlino, 13.

Il re arriverà a Cassel fra il 15 e il 18 del corrente mese. Colà avrà luogo il suo abboccamento col re di Svezia. S. M. ritornerà a Babelsberg nella prima metà della prossima settimana.

Parigi, 13.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	12	13
Rendita francese 3 %	69 75	69 77
Id. italiana 5 % in cont.	49 10	49 25
Id. id. 15 agosto	49 20	49 32
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	331	331
Ferrovie austriache	472	481
Prestito austriaco 1865	323	325
Ferrovie lombardo-venete	376	382
Id. romane	67	70
Obbligazioni str. ferr. romane	105	107
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	65	65

Londra, 13.

Consolidati inglesi	95 —	95 —

Parigi, 13.

La *Patrie* ha da Bukarest che il ministro dell'interno, signor Bratiano, ha dato le sue dimissioni.

È arrivato il Re di Grecia; egli partirà il 15 pel campo di Châlons.

Le LL. MM. partiranno il 18 da Châlons e giungeranno il 19 a Salisburgo.

Il signor Malaret è arrivato; egli ebbe un mese di congedo.

Nuova York, 13.

I documenti pubblicati provano formalmente che Massimiliano propose a Juarez, coll'intermezzo degli Stati Uniti, di abbandonare il Messico finchè il popolo decidesse sulle sorti dell'Impero. Seward rifiutò di esaminare tale proposta, non volendo riconoscere alcun diritto in Massimiliano.

I Chileni attendono il ritorno della flotta spagnuola.

L'ammiraglio Tuker, richiamato dall'interno del Perù, riprenderà il comando della flotta alleata.

Berlino, 13.

La *Gazzetta della Croce*, onde prevenire i dispiacevoli commenti che potrebbero essere fatti qualora la visita dell'Imperatore Napoleone a Coblenza non dovesse realizzarsi, fa osservare che nessuna pratica ebbe luogo fra i due sovrani circa questo abboccamento.

La stessa Gazzetta annunzia che le elezioni pel Reichstag non saranno ancora effettuate pel 27 agosto.

Parigi, 14.

Venne conferita la gran croce della Legione d'onore al principe di La Tour d'Auvergne; quella di grande ufficiale al conte Reculot; quella di commendatore al signor Limperani, console generale a Genova, e al signor Soulange Baudin, console generale a Napoli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 13 agosto 1867, ore 8 ant.

Pressioni sopra la normale di 2 a 4 mm. in tutta la Penisola. Alzamento barometrico di 2 mm. nelle ultime 24 ore. Cielo sereno. Mare mosso nel sud. Venti piuttosto forti di nord-est e nord-ovest.

Pressioni forti in Europa, soprattutto nel centro e in Ispagna. Abbassamento barometrico di 2 a 4 mm. in Francia e sulla Manica. Alzamento di 5 mm. nel nord.

Qui il barometro è stazionario.

Continua la buona stagione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 13 agosto 1867

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758, 2	mm 757, 8	mm 758 4
Termometro centigrado	28, 0	34, 0	26 0
Umidità relativa	30, 0	21, 0	55. 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	E debole	NO debole	NO debole

Temperatura { massima + 34,0 / minima + 20,0

Minima nella notte del 14 agosto + 20 0.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 14 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 70	52 67 ½	52 85	52 80	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			69 60	69 25	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	god. 1 aprile 1867		35 »	34 90	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1460	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	155 »	151 ¼	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	506	388 »	386 ½	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	506	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	506	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberate	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 ½	
3 0/0 Idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 75	26 70
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 ¼	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	»	»
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	»	»
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	»	»
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 31	21 27
Genova	30			Amsterdam	90			*Sconto Banca* 5 0/0			
Torino	30			Amburgo	90						

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 52 67 ½ contanti — 52 80 fine corrente.

Il sindaco: ANGIOLO MORTERA.

TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI

Atto di citazione.

L'anno milleottocento sessantasette addì ventotto del mese di luglio in Priosa e Cabanne.

Io sottoscritto Cella Pellegro, usciere addetto alla pretura del mandamento di Santo Stefano d'Aveto.

Alla richiesta del comune di San Vincenzo di Favale, rappresentato dal di lui sindaco signor Giuseppe Consigliere, ivi residente, che ha in questa causa costituito a suo procuratore il causidico Emanuele Podestà in virtù di mandato 18 gennaio 1865, notaio Giovan Battista Devoti, ed espone:

Che esso comune debitamente autorizzato con citazione del 6 marzo 1852 narrando: essere egli proprietario e possessore legittimo *ab immemorabili* mediante la universalità degli abitanti dello stesso comune d'una tenuta di beni prativi, ed in poca parte selvatici, boschivi, pascolativi ad uso di così dette comunaglie, denominati Costa delle Ontane, Piana dell'Isola, Prato delle Vacche, Selva di Domenico, sul fine della Piana dell'Isola, e con altri nomi posti sugli Appennini del versante a nord del torrente Aveto, a confini: da mezzodì la cresta del monte o monti; da nord la linea divisoria del comune di Favale da quello di Santo Stefano d'Aveto, la quale parte dal confluente dell'Aveto col torrente Agrifoglio, ascende al punto ove si dice Casa Bruciata, discende nell'Aveto e prosegue il letto dello stesso fino al luogo detto Piana dell'Isola o del Pallone, e poi ascende al campo di Meneghino e fondo del Casale e Monte Pagliano.

Essersi permessi gli individui della famiglia Sbarbaro, abitanti nel luogo e villaggio di tal nome, stante la vicinanza, da qualche tempo di praticare nei suddetti beni a danno del comune e di lui abitanti atti furtivi ed arbitrarii, con tagliarvi alberi di faggio e di ontane, asportarne il legname, portarvi a pascolo il bestiame millantando di avere dei diritti di coproprietà sui beni medesimi. Avere gli abitanti del comune di Favale sino allora sempre resistito a dette indebite mamprese delle famiglie Sbarbaro, sia con fare in detti beni tutti gli atti che son propri di legittimo padrone, sia con opporsi con forza e vie di fatto alle suddette mamprese ed usurpazioni.

Non volere, nonostante tale opposizione di fatto, detti individui della famiglia Sbarbaro desistere dal connotato modo di procedere illecito, furtivo e violento. Interessare al comune di Favale che un tale stato di cose intollerabile cessasse, chiedeva: dichiararsi appartenere al comune di Favale la libera ed assoluta proprietà dei beni suindicati e non competere sui medesimi ai detti Sbarbaro alcun diritto nè di proprietà, nè di uso, nè di altro qualunque; dovere in conseguenza detti Sbarbaro astenersi in avvenire dal commettere sopra detti beni qualunque siasi atto pregiudizievole dei diritti di proprietà del comune sotto pena dei danni e multe da decretarsi dal tribunale in caso di ulteriori molestie o turbamento sui beni stessi. Che sulle contestazioni degli Sbarbaro essendosi proceduto ad una visita locale, alla formazione del tipo delle località e ad esami di testimoni sui capitoli *hinc inde* dedutti, ed essendosi dal comune attore produtti molti titoli e documenti giustificativi dell'immemoriale di lui diritto di proprietà e di possesso, emanava infine sentenza di questo tribunale avanti cui era portata la causa, in data 31 marzo 1858, per la quale si rigettava (*sic*) allo stato degli atti la domanda del comune di Favale. Che sull'appellazione del comune di Favale la Corte d'appello di Genova con pronuncia 28 giugno 1864 per semplici omissioni in cui incorse l'usciere nello intimare le citazioni d'appello, disse esso comune non appellante, e detta sentenza passata in giudicato. Che il comune esponente con citazione 25 aprile 1865, intimata col mezzo di pubblici proclami, previa l'opportuna autorizzazione di questo tribunale, evocava nuovamente in giudizio gli individui della suddetta famiglia Sbarbaro, e premessi i fatti sunarrati, e per correntezza senza pari, o meglio per inavvertenza rimarchevole a proprio danno, partendo dal falso supposto che dalle risultanze degli atti procedenti a detta sentenza, detti beni potessero dirsi di proprietà comune e promiscuamente posseduti sia da esso comune, sia da essi Sbarbaro, chiedeva ordinarsi la divisione dei beni medesimi in due parti eguali, per assegnarsene una allo stesso comune e l'altra agli Sbarbaro, e ciò previa perizia e previi gli altri incombenti che del caso, fra cui l'ammessione dei capitoli diretti a provare maggiormente il buon diritto in esso comune della azione proposta. Che gli Sbarbaro opponendo: essere d'ostacolo alla dimanda del comune l'eccezione di litispendenza derivante dal suddetto giudizio proseguito fino alle sentenze 31 marzo 1858 del tribunale, e 28 giugno 1864 della Corte d'appello, conchiusero: principalmente - assolversi essi Sbarbaro dall'osservanza del giudizio; subalternamente - rigettarsi i capitoli dal comune di Favale, dedutti e per la cui ammissione erasi elevato l'incidente. Che il prefato tribunale con sentenza 6 dicembre 1866, ritenuto: non potersi dire definito ed ultimato colla sentenza del giorno 31 marzo 1858 il giudizio introdutto colla citazione del 1852; essere la dimanda del comune di Favale in quel giudizio proposta stata rigettata soltanto allo stato degli atti e potersi perciò ancora riproporre e sostenere all'appoggio di nuove prove e documenti; ed accogliendo in sostanza le conclusioni principali degli Sbarbaro — Dichiarava ostare all'ammessibilità nel presente giudizio della domanda del comune di Favale l'eccezione di litispendenza derivante dal giudizio iniziato colla citazione 6 marzo 1852. Che a seguito di tale sentenza ed in obtemperamento alla stessa, il comune di Favale deve, e d'altronde anche indipendentemente da essa sentenza sarebbe incontestabile il diritto di proseguire l'anzidetto giudizio continuato sino alla sentenza della Corte d'appello 28 giugno 1864, ed insistere, come insiste, principalmente nelle domande formolate nel detto atto di citazione 6 marzo 1852, e ripetute nelle conclusioni trascritte in capo di detta sentenza 31 marzo 1858, e ciò all'appoggio di maggiori prove e di ulteriore istruttoria, e mediante citazione degli avversanti Sbarbaro a nuovamente comparire in giudizio in senso dell'art. 334 Codice di procedura civile, ed a costituire un nuovo procuratore in rimpiazzo del procuratore Gerolamo Copello il quale rappresentava gli Sbarbaro medesimi, o gli autori di altri di essi, ed il cui esercizio sarebbe cessato. Che il comune di Favale a sostenere le domande formulate col suddetto libello del 6 marzo 1852, ed in cui, come si disse, principalmente insiste, presenta un istrumento in data 25 aprile 1823, notaro Foassa (insinuato a Rapallo li 14 maggio successivo, n° 698, col diritto di L. 5 40), numero quattro estratti del cadastro comunale di Favale, rilasciati per copia conforme da quel segretario in data 7 ed 8 gennaio 1860, ed un estratto del cadastro del comune di Santo Stefano d'Aveto, rilasciato da quel segretario comunale in data del 29 decembre 1859 tutti debitamente legalizzati dall'ufficio in allora d'intendenza di Chiavari in data 16 gennaio 1860. Che questi nuovi documenti giustificano sempre più ed evidentemente l'immemoriale diritto di proprietà e di possesso del comune di Favale nelle comunaglie o terreni controversi, persuadono in modo chiarissimo come gli atti di preteso possesso praticati dagli individui della famiglia Sbarbaro non siano che meri atti furtivi, arbitrari, violenti, sempre contraddetti, epperciò incapaci affatto di dar vita ad un qualsiasi diritto di compossesso giuridico in via di prescrizione a favore di essi Sbarbaro; ed eliminare perentoriamente, come insussistente in punto di fatto, quei principali riflessi per cui la sentenza del 31 marzo 1858 fu indotta a ritenere non ancora per giustificato l'assoluto ed esclusivo dominio e possesso giuridico dei ridetti beni nel comune di Favale, supponendolo paralizzato in parte dall'asserto compossesso degli Sbarbaro, ed a rigettare perciò la domanda di esso comune allo stato degli atti.

L'atto del 1823, notaro Foassa, prova ad evidenza come gli Sbarbaro riconoscessero di non avere diritto alcuno sui beni controversi dichiarando li stessi di pertinenza degli uomini di Favale, e promettendo di non più mai molestarli nel possesso dei medesimi; come sarebbe temerità il contestare che i beni accennati nel giudizio, nel quale intervenne la sentenza del giudice di Cicagna, già produtta in atti, non siano quelli di che si tratta, od almeno la massima parte di essi; e come in sostanza gli Sbarbaro non avessero alcun diritto nei beni stessi; e non abbiano potuto acquistarne alcuno in via di prescrizione, non essendo punto decorso il trentennio dal 25 aprile 1823 al 6 marzo 1852, epoca della introduzione del giudizio. Gli estratti di cadastro provano (ciò che si ritenne non provato dalla ridetta sentenza) come sia una verità di fatto che i beni contesi siano vere comunaglie posseduti promiscuamente dagli abitanti di Favale, e compresi precisamente nel distretto di esso comune, ed entro la linea o confini che lo dividono dal comune di Santo Stefano, di cui fa parte il villaggio Sbarbaro, come i beni stessi fossero denunciati dal comune come sue comunaglie, e come gli Sbarbaro anche nella denuncia dei terreni boschivi e pascolativi non abbiano osato di denunciare come loro proprietà i beni di cui è questione. Che le prove risultanti dai documenti già produtti precedentemente dalle deposizioni dei testimoni, e dai suddetti nuovi documenti uniti insieme, costituiscono un fascio di presunzioni irresistibili, un cumulo di prove così precise, gravi e concordanti, che non è più possibile il dubitare della piena giustificazione dello assunto del comune di Favale, essere cioè lo stesso sempre stato ed essere tuttavia il solo vero ed esclusivo proprietario e legittimo possessore dei beni in contesa, di guisa tale che a fronte di tali presunzioni e prove, rimangono del tutto distrutti ed inattendibili i criteri della anzidetta sentenza allo stato degli atti, criterii del resto non conformi nè al diritto, nè alle risultanze degli atti in allora, e che impugnati dal comune di Favale, sarebbero al certo stati corretti dalla Corte di appellazione, se fatalmente non fosse stata dichiarata la nullità della citazione d'appello, nullità su cui insistettero con ogni sforzo gli Sbarbaro quale unica ancora di speranza, persuasi del loro pieno torto nel merito della controversia. Che a tale riguardo vuole osservarsi che la ora detta sentenza non vieta punto al tribunale di riesaminare nuovamente le risultanze degli atti e documenti precedenti, porli a confronto e ponderarli unitamente alle risultanze dei nuovi documenti ed avere una convinzione affatto diversa dalla prima. Ciò rilevò il tribunale coll'ultima sentenza, ritenendo che quella del 31 marzo 1858 non era definitiva, non chiudeva il giudizio, e non potea essere d'ostacolo a che la dimanda del comune di Favale fosse in definitiva accolta. Che nel più deteriore degli eventi, e per ipotesi la più strana e pregiudizievole del comune di Favale, le risultanze degli atti stessi, preceduti alla sentenza del 31 marzo 1858, e stando anche all'erroneo concetto della medesima, li controversi beni dovrebbero dirsi goduti e posseduti continuamente e promiscuamente, ed in comunione a titolo di proprietà, tanto dagli abitanti del comune di Favale, quanto dagli individui delle famiglie Sbarbaro, in modo che per lo meno si tratterebbe di beni comuni, goduti *pro indiviso* da ambedue le parti, e se il comune di Favale non potesse avere il diritto esclusivo e totale di proprietà e di possesso, neppure potrebbero pretendere ad un tale diritto esclusivo e totale gli Sbarbaro, ed in difetto di titoli in contrario, la prescrizione trentennaria sulla goduta promiscua renderebbe le due parti comproprietarie, comuniste e con eguali diritti sui beni in disputa. Difatto anche la ridetta sentenza 31 marzo 1858, fatta pure astrazione dai titoli esibiti dal comune di Favale, che provavano e provano la esclusività del diritto in esso di proprietà, ritenne in modo chiarissimo: che ambedue le parti aveano posseduto i beni in contesa *animo domini*; che il possesso dell'una era paralizzato a vicenda da quello dell'altra. Del resto siccome il comune di Favale non chiese già il rilascio dei controversi beni come farebbe colui che ne fosse al possesso e non ne avesse la detenzione, ma sibbene chiese soltanto fosse inibito agli Sbarbaro di praticare ulteriori mamprese ed usurpazioni in collisione col possesso continuato ed attuale di fatto di esso comune, così quand'anche la predetta sentenza del 1858 fosse definitiva, avesse cioè definitivamente rigettata la dimanda del comune di Favale, ne avverrebbe che il comune di Favale tutto al più continuando egli a liberamente possedere e detenere i beni come prima, dovrebbe tollerare semplicemente e soltanto che gli Sbarbaro a loro volta possedessero promiscuamente con esso comune i beni medesimi; ed anche in tal caso la tesi più favorevole cui potrebbero aspirare gli Sbarbaro, sarebbe quella di un condominio, d'una coproprietà indivisa, epperciò il comune di Favale, giusta il disposto dell'art. 681 Codice civile italiano avrebbe sempre e per lo meno il diritto di far cessare la comunione e di volere la divisione dei beni in discorso per ottenere la quota ad esso spettante, o in proporzione del numero delle famiglie rispettive delle parti, ovvero quanto meno per metà. Che impertanto l'esponente comune di Favale volendo provvedere al proprio interesse, chiede citarsi, come col mio ministero cita, li suddetti individui della famiglia Sbarbaro, cioè: Sbarbaro Simone e Carlo fratelli fu Carlo - Sbarbaro Giovanni Maria fu Giovanni Maria - Sbarbaro Giovanni Maria ed Agostino fratelli fu Giovanni Maria - Sbarbaro Bartolomeo fu Antonio - Sbarbaro Agostino fu Agostino - Sbarbaro Carlo fu Giovanni - Sbarbaro Catterina fu Giovanni Maria moglie a detto Carlo Sbarbaro, da esso debitamente autorizzata - Repetto Maria fu Simone vedova di Sbarbaro Antonio fu Giovanni, e questa tanto a di lei nome proprio che nell'interesse del di lei figlio minore Sbarbaro Simone fu detto Antonio - Ferretto Antonio del vivente Andrea e Sbarbaro Giulia fu Antonio, coniugi, ed il marito per la dovuta autorizzazione - Sbarbaro Rosa fu Giovanni Maria e Biggio Antonio fu Paolo, coniugi, ed il marito per la dovuta autorizzazione - Sbarbaro Agostino fu Antonio - Sbarbaro Giovanni Maria fu Giovanni - Sbarbaro Agostino fu Antonio - Sbarbaro Giulia fu Giovanni Maria e Sbarbaro Agostino fu Giovanni, coniugi, e questi anche per la dovuta maritale autorizzazione - Sbarbaro Giovan Battista e Giovanni fu Antonio - Sbarbaro Emilia fu Giovanni Maria moglie di Gazzolo Antonio, e questi per la debita maritale autorizzazione - Sbarbaro Cecilia fu Antonio moglie a Celle Alessandro fu Gerolamo, e questi per la debita maritale autorizzazione - Sbarbaro Gian Maria fu Stefano - Sbarbaro Carlo fu Gian Maria - Sbarbaro Agostino fu Carlo e Sbarbaro Rosa fu Antonio, coniugi, e detto Agostino per la maritale autorizzazione ed a nome proprio - Sbarbaro Antonio fu Antonio, e Sbarbaro Rosa, coniugi, ed il marito anche per la dovuta autorizzazione - Sbarbaro Giovan Battista fu Antonio, nella sua qualità di tutore ed amministratore di Sbarbaro Catterina fu Bartolomeo, minore - Sbarbaro Catterina fu Antonio, moglie a Biggio Giovan Battista, e questi per la maritale autorizzazione - Sbarbaro Maria e Rosa, sorelle fu Antonio, moglie la prima di Sbarbaro Agostino fu Giovanni, e la seconda di Sbarbaro Antonio del vivente Giovanni Maria, e detti mariti per la dovuta autorizzazione - Sbarbaro Giulia fu Giovanni, vedova di Sbarbaro Andrea, tanto a nome proprio che nell'interesse dei di lei figli minori Sbarbaro Agostino e Giovanni fu Antonio, tutti contadini e proprietari domiciliati e residenti alla Priosa, meno i coniugi Cella a Parazzolo, ed i coniugi Gazzolo alle Cabanne - Sbarbaro Agostino fu Antonio - Sbarbaro Bartolomeo fu Stefano - Biggio Tomasina vedova di Giovanni Maria Sbarbaro, anche nell'interesse della figlia minore Sbarbaro Maria - Sbarbaro Antonio fu Stefano, proprietari domiciliati a detta Priosa; e colle anzidette donne i loro rispettivi mariti sovranominati per l'autorizzazione e per ogni altro effetto che di legge; a comparire nanti il tribunale civile e correzionale di Chiavari nel termine di giorni quindici, ed in giudizio ordinario e previa ripresentazione degli atti e documenti tutti precedenti la sentenza del 6 decembre 1866, questa compresa, e produzione dei suddetti nuovi documenti insta e conchiude acciocchè sia in prosecuzione e continuazione del giudizio iniziato colla citazione 6 marzo 1852, sia in ripresa d'instanza, attesa la cessazione dell'ufficio del precedente procuratore di detti Sbarbaro onde ne costituiscano un altro, sia ove d'uopo per instanza nuova e come meglio:

Piaccia al prefato tribunale, previe tutte quelle pronuncie e provvidenze che meglio,

in via principale

accogliere tutte e singole le instanze e conclusioni proposte dal comune di Favale, coll'atto di citazione 6 marzo 1852, ripetute e trascritte in capo della suddetta sentenza 31 marzo 1858, e surriferite, come se quivi letteralmente trascritte;

Condannare i citandi nelle spese;

In via sussidiaria e non altrimenti:

Ordinare la divisione dei beni tutti sovra descritti e coerenziati in due quote proporzionali al numero delle famiglie rispettivamente componenti il comune di Favale e formanti il villaggio Sbarbaro, ovvero e quanto meno in due parti eguali, secondochè meglio ravviserà il tribunale illustrissimo, alla cui giustizia il comune di Favale intende rimettersi pienamente in ordine alla questione, se la divisione debba farsi piuttosto in proporzione delle famiglie, od individui delle due parti contendenti, ovvero in due quote o parti eguali, per assegnarsene una, o quota proporzionale o parte, al comune di Favale, e l'altra ai citandi Sbarbaro;

Ordinare a tal fine la perizia dei detti beni e la formazione dei due lotti dei medesimi, o proporzionali od eguali, come sopra;

Porre le spese della divisione a carico della massa dividenda, e quelle d'indebite contestazioni a carico della parte soccombente che vi abbia dato luogo.

Si producono gli atti giudiziali, sentenze e documenti suindicati.

E siccome la citazione di tutti i sunominati Sbarbaro nei modi ordinari riuscirebbe oltremodo dispendiosa e difficile pel gran numero delle persone, si fa instanza a che il tribunale illustrissimo si degni permettere ed autorizzare la citazione per mezzo di pubblici proclami, giusta l'articolo 146 Codice di procedura civile, designando quelle persone a cui si dovrà intimare la citazione nei modi ordinari, e prescrivendo quelle altre formalità che del caso, in conformità e giusta quanto già si è fatto dal tribunale stesso col decreto 2 marzo 1865, al riguardo della precedente citazione.

Tribunale civile di Chiavari.

Illustrissimi signori,

Esponesi per parte del signor Giuseppe Consigliere, nella sua qualità di sindaco del comune di San Vincenzo di Favale, ivi residente, rappresentato dal sottoscritto suo procuratore alle liti:

Che il detto comune anche in prosecuzione di causa iniziata con atto di citazione 6 marzo 1852, deve evocare nanti questo tribunale civile i numerosi individui Sbarbaro ed altri nominati nel progetto di citazione che presenta all'effetto di rivendicare i beni comunali di cui in esso, e sono quelli stessi individui indicati nella sentenza resa fra le stesse parti da questo tribunale per altro oggetto il 6 dicembre 1866, che presentasi. E siccome la citazione di tutti i suaccennati individui nei modi ordinarii riuscirebbe oltremodo dispendiosa e difficile, perciò si fa instanza al tribunale illustrissimo, onde a termini dell'art. 146 Codice di procedura civile, si degni permettere la citazione per proclama, designando quelli tra i convenuti ai quali dovrà la citazione intimarsi nei modi ordinari. — Lo che, ecc.
— Onorario alla tariffa. — C. Budò, sost. podestà. — Visto si comunica al Pubblico Ministero, delegando il sig. giudice Urangia, perchè riferisca in Camera di consiglio li 4 luglio p. v. — Chiavari, 28 giugno 1867 — Il presidente Isnardi.

V.° L'ufficio del Pubblico Ministero avvisa per la chiesta autorizzazione di citazione per pubblici proclami colle norme e prescrizioni di cui nell'art. 146 del Codice di procedura civile, ordinarsi che siano personalmente notificati quei medesimi, i quali lo furono nell'altro giudizio al quale nel ricorso si accenna.

Chiavari, 2 luglio 1867. — Chaurand, sost.

Il tribunale civile in Chiavari, radunato in Camera di consiglio;

Udita la relazione del giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto l'art. 146 del Codice di procedura civile:

Autorizza il ricorrente alla citazione per pubblici proclami degli individui nello stesso ricorso indicati per l'oggetto e per le cause esposte mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel *Giornale Ufficiale del Regno.*

Manda però pubblicarsi copia di tale citazione all'albo pretorio del comune di Santo Stefano d'Aveto, ed intimarsi la stessa citazione nei modi ordinari ai Simone Sbarbaro fu Carlo, Agostino Sbarbaro fu Agostino, Giovan Maria Sbarbaro fu Giovan Maria, e dei coniugi Cella e Gazzolo, residenti alle Cabanne, col termine di giorni quindici.

Chiavari, addì 4 luglio 1867.

Isnardi, presidente. — Puccio, vice cancelliere.

Copia separata del presente atto da me usciere sottoscritto unitamente alla copia del ricorso e decreto del tribunale, quattro luglio 1867, e delle annesse conclusioni del Pubblico Ministero del due detto, ho notificato e consegnato come sopra a tutti i sunominati individui nel rispettivo loro domicilio e residenza ove sopra, parlando in quanto al Simone Sbarbaro fu Carlo, con lo stesso personalmente; quanto all'Agostino Sbarbaro fu Agostino, con suo figlio Andrea, per non aver potuto rinvenire lo stesso personalmente; quanto al Giov. Maria Sbarbaro fu Giovan Maria, con lo stesso in persona propria; quanto alla Sbarbaro Cecilia, con suo marito Antonio Gazzolo, per non aver potuto rinvenire la stessa personalmente; quanto al Gazzolo Antonio, con lo stesso personalmente; quanto alla Cecilia Sbarbaro in Cella, con la stessa personalmente; quanto al Cella Alessandro non fu notificato stante la di lui morte avvenuta nel settembre 1865. E finalmente altra eguale copia di tutto quanto sopra da me sottoscritta ho pubblicato ed affisso all'albo pretorio del comune di Santo Stefano d'Aveto, in conformità del decreto sucalendato.

Ed in fede:

CELLA PELLEGRO, usc.

Registrato a Borzonasca li due agosto 1867, n° 356, reg. 3°, esatto lire una, e centesimi dieci.

2161 P. MENCHI.

Citazione per proclami.

L'anno 1867 il giorno 13 agosto

Ad istanza del principe di Santantimo D. Vincenzo Ruffo proprietario domiciliato in Napoli largo Spirito Santo n° 87;

Io sottoscritto usciere del mandamento di S. Giorgio la Molara ho intimato per pubblici proclami ed a forma del disposto nell'articolo 146 del vigente Codice di procedura, per autorizzazione che l'istante ne ha ricevuta dal tribunale civile di Benevento in seconda sezione con deliberazione degli undici luglio 1867, sentito il pubblico ministero, agli infrascritti debitori dell'istante medesimo per decima prediale o prestazione riservativa in generi sopra diversi fondi siti nel territorio di S. Giorgio la Molara, comune e mandamento della provincia di Benevento, come esso istante per procedere all'esazione di dette decime e prestazioni sul ricolto del corrente anno a mezzo del suo procuratore D. Pasquale Verdura dimandò ed ottenne dal pretore di detto mandamento di S. Giorgio la Molara ordinanza del dì 7 luglio 1867, registrato con marca da bollo, con cui fu nominato a perito Michele Baldino fu Giuseppe di detto comune, onde proceda allo scandaglio del prodotto apparente ed approssimativo nei diversi fondi di proprietà, sui quali gode il detto dritto l'istante, previo il giuramento da prestarsi dal medesimo nella udienza del due agosto 1867, che dimandato dal tribunale suddetto la facoltà di intimare e citare i coloni per proclami colla enunciata deliberazione furono prescritte diverse formalità l'adempimento delle quali esigeva un tempo che sorpassava il 2 agosto, per cui con novella istanza fu dimandato al suddetto pretore, e questi con ordinanza del 1° detto agosto, registrata anche con marca da bollo, prorogò alla sua udienza del 15 venturo settembre 1867 il giorno in cui il perito Baldino prestar dovesse il giuramento suddetto.

Che a seguito di tutto ciò si citano gli infrascritti come appresso domiciliati, a comparire avanti al pretore del mandamento di S. Giorgio la Molara nella udienza del 15 settembre 1867 alle ore 7 antimeridiane, con continuazione per esser presenti alla prestazione del giuramento che farà il detto perito Baldino, e poi per assistere, se crederanno, alle operazioni che farà il medesimo per l'oggetto di cui sopra, e nel giorno, o giorni che verranno dal medesimo destinati.

SI CITANO

I signori Nicola e Raffaele Domino fu Carlo, Pasquale Vicario fu Crescenzo, Giuseppe Paradiso fu Angelantonio, eredi di Nicola Modula, Leonardo Facchino fu Vincenzo, Vincenzo Piciuccio fu Pasquale, Liberatore e Nicola Belperio fu Nicola, e Pasquale Belperio fu Nicola, Pietro Paradiso fu Liberatore, Giuseppe Piciuccio fu Giorgio, Elisabetta Fragnito fu Onofrio, Vincenzo Marchetto fu Giorgio, Anna Marchetto e Raffaele Nigro, Concetta Biasco di Donato, Angelo Modula fu Michelangelo, Liberato Ciccariello fu Orazio, Giovanni Zarrella fu Donato, Leonardo D'Aloia fu Nicola, Giorgio e Liberatore Gallariello fu Leonardo, Michele Ciccariello fu Orazio, Domenico Vicario fu Onofrio, Costanzo Mazzacano fu Vincenzo, Luigi Ciccariello, Donato Jannuzzi fu Costanzo, eredi di Francesco Zillante, Michele Paradiso di Pietro e Caterina Caretti, Luigi Russo fu Paolo, Antonio Papillo fu Giuseppe, Stefano d'Angelo fu Francesco, Serafino e Maria Giovanna Belletti fu Salvatore, D. Luigi e D. Giuseppa Barbati fu Nicola, Donato Ciccariello fu Francesco, Paolo Caraccio fu Vincenzo, Serafino Belperio fu Salvatore, Giovanni Reveruzzi fu Giovanni, Cappelle di S. Maria dell'Abbondanza e Spirito Santo, Francesco d'Angelo fu Michele, eredi di Onofrio Simeone, eredi di Michele, Paolo e Donato Verresi, Tobia Vitolo fu Andrea, Michele Ciccone fu Giuseppe, Liberatore e Vincenzo Belperio fu Onofrio, Massimiliano, Amodio, Pasquale Vicario di Domenico, Angelomaria Vicario fu Tommaso, eredi di Vincenzo Trotta, Giorgio Pargolo fu Domenico, Domenico Vicario fu Michele, Giorgio Reveruzzi fu Vincenzo, Liberatore Reveruzzi fu Raffaele, Tobia Reveruzzi fu Celestino, Giuseppe Reveruzzi di Paolo, Paolo Reveruzzi fu Francesco, Paolo Reveruzzi fu Pietro, Angelomaria Papillo fu Costanzo, Domenico Papillo fu Onofrio, Domenico d'Angelo fu Antonio, Vincenzo e Leonardo Leppa fu Angelantonio, Gioacchino e Giorgio Leppo fu Gioacchino, Angelo Reveruzzi fu Pietro, Angelo Belperio fu Michele, Paolo Belperio fu Francesco, Leonardo Janunzio fu Alessandro, eredi di Giuseppe Russo, Pellegrino, Nicola, Pasquale Casero fu Angelantonio, Angelo, Giuseppe e Giorgio Reveruzzi fu Pietro, sorelle Jazeolla fu Urbano, eredi di Nicola Caporaso fu Stefano, eredi di Vincenzo Caretti fu Marcello, eredi di Pietro Caretti, eredi di Francesco e Nicola Caretti, Pietro e Romualdo Ciccariello fu Tommaso, Giorgio Giovanni e Angelo Zarrella fu Donato, Vincenzo Caroscio fu Michele, Fusco fu Giorgio, Eugenio Caretti fu Domenico, Gervasio Caretti fu Domenico, Nicola Pasquale e Orazio d'Angelo fu Giuseppe, Andrea e Michele Reveruzzi fu Nicola, Angelantonio Vicario fu Domenico, eredi di Basilio Bollecchino, Raffaele Reveruzzi fu Celestino, eredi della fu D.ª Giuseppa Perella domiciliati tutti in San Giorgio la Molara, D. Rosario Marini fu Francesco ed Emanuele Orsoleo domiciliati in Napoli, Nunzio e Vito Mazzella fu Giuseppe domiciliati in Vitulano, Giovanni Perugini domiciliato in Pontelandolfo, D. Giuseppe Meraviglia fu Bartolomeo domiciliato in Casalbero, e D. Salvotore Perrelli fu Giuseppe, domiciliato in Buonalbergo.

2200 NICOLA MARIA DI SALVIA.

Informazioni per assenza.

Il tribunale civile sedente in Chiavari con decreto reso il 21 giugno prossimo passato ad instanza di Bartolomeo Chiesa agricoltore residente a Mezzannego, mandava assumersi informazioni sull'assenza del di lui figlio Giovanni Chiesa di detto luogo emigrato all'estero dal 1851.

2162 E. PODESTÀ, caus.

Proclama.

I coniugi dottor fisico Gaetano Rinaldini del fu Giuseppe e Marianna Bolla parimenti del fu altro Giuseppe, di Milano, ora residenti in Monbello, frazione del comune di Limbiate, nel circondario di Monza e provincia di Milano, in seguito ad avutane autorizzazione per decreto 17 luglio 1867 del guardasigilli ministro di grazia e giustizia, ed in ossequenza e per gli effetti degli articoli 121 e 122 del reale decreto 15 novembre 1865, n° 2602, per l'ordinamento dei registri dello stato civile:

Dichiarano aver ricorso alla grazia sovrana onde per reale rescritto venga benignamente accordato ai minorenni Giuseppina ed Odoardo, legittimi figli dell'ora fu Carlo Veneziani e della summentovata binuba e tutrice Marianna Bolla, di aggiungere a detto loro cognome Veneziani quello di Rinaldini, invitando chi credesse avervi interesse a fare la sua opposizione entro mesi quattro dall'ultima delle pubblicazioni ed affissioni del presente, prescritte dal sunnotato articolo 121 del pur succitato decreto reale.

GAETANO RINALDINI, dottor fisico, MARIANNA BOLLA maritata RINALDINI.

2198

Inibizione. 2197

Li 13 agosto 1867.

Il cavaliere Lorenzo Strozzi Alamanni nella sua qualità di operaio del R. Educandato di Santa Maria degli Angioli, volgarmente detto degli Angiolini di Firenze, inibisce al colono Luigi Ferroni, lavoratore al podere di di Boldrone in comunità di Sesto, di proprietà di detto R. Educandato, di fare qualunque contrattazione di bestiame per conto di detta colonia, senza averne prima riportato in iscritto l'annuenza dell'agente Gius. Querci.

TELEMACO DEL BADIA, di commissione del signor cav. Lorenzo Strozzi Alamanni.

Avviso. 2196

Il dottor Cesare Campani, l'ingegnere Augusto Ghelardi, nell'interesse della di lui madre Anna, e Fabio Andreini nell'interesse della di lui moglie Teresa Arrighetti, intendendo di profittare delle disposizioni delle veglianti leggi che vietano l'esercizio della caccia e dell'aucupio nei fondi altrui senza il consenso dei proprietari o loro legittimi rappresentanti, inibiscono a chiunque l'introdursi a cacciare nei respettivi beni, i quali, confinati dalle vie conducenti al Ponte a Ema ed alla chiesa di Santa Margherita a Montici, sono situati nei comuni di Firenze e Bagno a Ripoli, popoli di Ricorboli, Santa Brigida al Paradiso e Santa Margherita a Montici.

Avviso. 2178

Il sottoscritto dichiara per ogni effetto che di ragione che esso non riconosce e non paga alcun debito contratto dal suo figlio Michele senza il suo espresso consenso.

Ivrea, 10 agosto 1867.

STRAGIOTTI PIETRO, negoziante.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle tasse e del demanio

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno di mercoledì 11 settembre 1867 si apriranno nella Direzione generale delle tasse e del demanio in Firenze, negli uffici delle prefetture di Napoli, Messina, Genova, Livorno, Reggio (Calabria). Cagliari, Catanzaro e Venezia, e presso la Direzione dello stabilimento metallurgico di Mongiana (circondario di Monteleone), pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per l'aggiudicazione a favore di chi risulterà migliore fra tutti gli offerenti che concorreranno agli esperimenti negli uffici suaccennati al seguente appalto, cioè:

Affitto delle seghe demaniali, dette Santa Maria ed Archiforo, e macchine annesse in Serra San Bruno, circondario di Monteleone, provincia di Catanzaro, colla dotazione di 1400 abeti annui.

Condizioni principali.

1° L'affitto avrà la durata di anni nove, e sarà rescindibile di tre anni in tre anni, previa disdetta di sei mesi. — Esso comincierà al 1° gennaio 1868.

2° Gl'incanti saranno aperti in base al prezzo di lire 49,000, in ragione cioè di lire 35 per pianta.

3° Determinata la migliore offerta nei singoli incanti che si terranno negli uffici sopraccennati, i verbali relativi saranno raccolti presso la Direzione generale delle tasse e del demanio in Firenze, la quale, stabilito il confronto delle offerte migliori tra loro, farà noto al pubblico entro il più breve termine possibile, con appositi avvisi, quella che sarà stata riconosciuta più vantaggiosa all'amministrazione.

Dalla data di tale avviso decorrerà un termine utile di 15 giorni per l'aumento non inferiore al ventesimo.

4° Nessuno sarà ammesso all'asta se non ne garantisce gli effetti mediante preventivo deposito a mano degli uffici procedenti, della somma di lire 2,500 in numerario od in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia al portatore e non altrimenti. Tale deposito sarà restituito ai concorrenti non appena seguita l'asta, ad eccezione però di quello fatto dal migliore offerente in ciascuna sede d'incanto, dei quali depositi sarà pur fatta posteriormente la restituzione, per trattenere soltanto quello a garanzia dell'offerta riconosciuta più vantaggiosa all'amministrazione ai termini del precedente articolo.

5° La cauzione a guarentigia del successivo contratto, quando il pagamento dell'affitto segua a semestri anticipati, sarà fornita mediante vincolo di certificati nominativi di rendita inscritta nel Gran libro del Debito pubblico, o mediante deposito di cartelle al portatore per una rendita corrispondente in capitale ad una annata di fitto; e si dovrà presentare inoltre una cauzione personale con approbatore (fideiussore sussidiario).

Quando il pagamento dell'affitto si faccia ad annate anticipate, basterà la sola cauzione personale coll'approbatore.

Quando infine il pagamento si effettui a semestri maturati, la cauzione da prestarsi in titoli di rendita pubblica nei modi sopra indicati dovrà corrispondere in capitale a due annate di fitto, ed in questo caso non sarà necessaria la cauzione personale.

La scelta fra gli accennati modi di cauzione spetterà al deliberatario.

Per garanzia delle doti o scorte delle seghe l'affittuario darà una cauzione speciale per una somma uguale al loro valore come nell'articolo precedente, calcolandola però al corso corrente in borsa.

6° Tutte le spese d'incanto, di contratto e di copie, due delle quali in forma autentica ad uso dell'Amministrazione, saranno a carico dell'appaltatore, compresa la tassa di registro.

7° Il Capitolato d'oneri è visibile a chiunque presso gli uffici suindicati e presso le prefetture di Milano, Palermo, Bologna, Torino, Salerno, Catania ed Alessandria.

Firenze, il 10 agosto 1867.

Per detto Ministero:

Il direttore capo di divisione

2202 E. Segrè.

Avviso. 2199

Con deliberazione del giorno 30 luglio 1867 il Consiglio di sorveglianza della Società Veneta di Mutua assicurazione contro i danni della grandine e del fuoco in liquidazione decise di levare il mandato al signor marchese Guglielmo Da-Lisca che funzionava quale direttore della detta Società per la provincia di Verona e Mantova.

Rilasciò a quest'uopo le opportune facoltà, con speciale mandato in data 30 luglio 1867 al rappresentante centrale avv. Camillo Quadri, con autorizzazione di procedere di concerto col sig. cav. Cardani ingegnere Francesco, direttore generale della Società Italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine, nella quale ebbe a fondersi la Società Veneta con deliberazione 11 e 12 dicembre 1866 del Consiglio centrale.

In seguito al rifiuto del marchese Guglielmo Da-Lisca di riconsegnare gli atti e titoli di credito della Società Veneta in liquidazione, i sottoscritti, rappresentante centrale della Società Mutua Veneta e direttore generale della Società Italiana di mutuo soccorso, danno avviso a tutti coloro che fossero in debito per qualsiasi titolo verso la sezione di Verona e Mantova nelle sue rappresentanze della Società Mutua Veneta, di non versare nella Cassa di tale sezione, sotto loro responsabilità, gli importi relativi, ma sono diffidati a pagare in quella vece, per la provincia di Verona, nelle mani dell'ingegnere Gaetano Mantovanelli, e per quella di Mantova nelle mani del signor Icilio Mori, ambidue agenti principali della Società Italiana di mutuo soccorso, entro il termine di 15 giorni dalla data del presente; mentre, in caso di ommissione, si procederà giudizialmente in confronto dei debitori a salvezza dei diritti della Società rispettivamente rappresentata.

Verona, li 3 agosto 1867.

Per la Società Veneta di mutua assicurazione contro i danni della grandine e del fuoco in liquidazione

Il rappresentante centrale
Avvocato CAMILLO QUADRI.

Per la Società Italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine
Il Direttore generale
Cav. Cardani ing. Francesco.

L'agenzia della Società Italiana, rappresentata dall'ingegnere Gaetano Mantovanelli, è situata a San Sebastiano, via Amanti, casa Salmasi, n° 1360, 1° p.

Domanda di nomina di perito.

Con atto di ricorso del sette agosto 1867, il signor Stanislao Galli, possidente domiciliato in Firenze ed elettivamente presso il dottor Pietro Capei suo procuratore, ha domandato all'illustrissimo sig. presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per stimare l'appresso fondo, che lo stesso signor Stanislao Galli intende subastare a danno del sig. Michele Rodocanacchi, possidente domiciliato a Livorno ed elettivamente in Firenze, in casa del signor Filippo Matteoni, come liberatario del citato fondo per il pagamento di italiane lire mille trecentonove e cent. 20 e relativi frutti e spese di cui va creditore, in seguito all'ordine di pagamento rilasciato a favore dello stesso sig. Galli come uno dei creditori utili, collocati nella graduatoria di Ortensia Dell'Ogna e Antonio Ceccherini, del 31 maggio 1861, dal cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, e notificato allo stesso Rodocanacchi il 30 maggio 1864, a forma del precetto trasmesso a detto Rodocanacchi sotto di 27 giugno 1867, e registrato a Firenze il 28 detto, reg. 9, foglio 198, numero 1085, con L. 1 10 da Giani.

Il fondo da stimarsi è il seguente:

Una bottega ad uso di macelleria situata nel Borgo dell'Incisa, popolo di Sant'Alessandro, comunità dell'Incisa, rappresentata ai campioni estimali di detta comunità in sezione C dalla particella 754, articolo di stima 414, con rendita imponibile di lire catastali 60 72, come dal campione estimale della comunità dell'Incisa a c. 1065, cui confina: a 1° strada maestra del Borgo dell'Incisa; a 2° casa; a 3° fiume Arno; a 4° casamento, salvo, ecc. e precisamente quella del Rodocanacchi, acquistata col contratto pretorio del 20 gennaio 1841, rogato Magnoni, e registrato a Firenze il giorno successivo.

Firenze, li 7 agosto 1867.

2195 Dott. PIETRO CAPEI.

Avviso.

Il signor Luigi Hombert, proprietario del podere denominato la Buca, posto nel popolo della Badia a Candeli, comunità del Bagno a Ripoli, fa noto al pubblico che Ferdinando Castellani e sua famiglia, colono al detto podere, non ha facoltà di far contrattazioni di sorta relativamente al bestiame esistente nel podere medesimo senza espressa licenza in iscritto o di detto signor Hombert o di Tommaso Meli suo agente.

2194 TOMMASO MELI, agente.

Convitto Candellero

Col 1° di settembre si apre il corso preparatorio alla R. Accademia militare e R. Scuola militare di cavalleria, fanteria e marina. — Torino, via Saluzzo, n° 33. 2115

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio.